ATTIVA OSPITA PROTEGGI!

Il presente Set Informativo del Modulo Protezione del Patrimonio - edizione 28.06.2025 si compone di:

- **DIP Modulo Protezione del Patrimonio**
- **DIP Aggiuntivo Modulo Protezione del Patrimonio**
- **Condizioni di Assicurazione Modulo Protezione del Patrimonio.**

Proteggi il tuo patrimonio con…

- **Prevenzione e Assistenza ai locali, alle persone, ai locali e alle persone**: diverse formule e formati tra cui scegliere per avere subito a tua disposizione soluzioni per **prevenire i problemi** o **risolverli velocemente**;
- **IN ACCORDO** – **Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro**, per difenderti da richieste di risarcimento per danni causati a terzi, anche lavoratori dipendenti e clienti, nello svolgimento dell'attività
- **IN ACCORDO** – **Protezione Legale**, per un valido sostegno economico in caso di controversie e azioni legali sorte in relazione all'attività ricettiva

Scopri la Protezione del patrimonio di ATTIVA Turismo nella formula assicurativa che hai scelto!

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Assicurazione per la copertura dei rischi di Responsabilità civile, Tutela legale, Assistenza

DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Generali Italia S.p.A. **Prodotto: ATTIVA Turismo – Modulo Protezione del Patrimonio**

Generali Italia S.p.A., iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00021, autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il Modulo Protezione del Patrimonio del prodotto ATTIVA Turismo è destinato all'assicurazione imprese ricettive del settore turismo per i rischi di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, della tutela legale e dell'assistenza in emergenza.

Che cosa è assicurato?

PREVENZIONE E ASSISTENZA

Sezione accessoria che può essere attivata con le Garanzie base del Modulo.

✓ **ASSISTENZA TURISMO AI LOCALI**

Pacchetto di Prestazioni legate ad interventi di emergenza relative ai locali dell'azienda: Invio di un idraulico; danni d'acqua; Invio di un elettricista; Fornitura temporanea di energia elettrica; Invio di un fabbro; Invio di un serrandista; Invio di un frigorista; Invio di un vetraio nelle 24 h; Invio di impresa di pulizie; Invio di un sorvegliante.

✓ **ASSISTENZA TURISMO ALLE PERSONE**

Pacchetto di Prestazioni legate alle emergenze per ospiti della struttura ricettiva: consulenza medica telefonica; invio di un medico o di un'autoambulanza; video consulto veterinario; disponibilità di un traduttore.

Pacchetto di Prestazioni legate alle emergenze del titolare e degli addetti della struttura ricettiva: consulenza medica telefonica; invio di un medico o di un'autoambulanza; invio di un infermiere o di un fisioterapista; invio di un collaboratore domestico o baby-sitter o pet sitter.

Le Garanzie ASSITENZA AI LOCALI e ASSISTENZA ALLE PERSONE possono essere attivate anche in modo autonomo l'una dall'altra.

SEZIONE IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

✓ *Responsabilità civile verso terzi*: Generali Italia tiene indenne l'Assicurato di quanto è tenuto a pagare, a titolo di risarcimento, come civilmente responsabile ai sensi di legge per Danni corporali o Danni materiali causati a terzi (compresi i clienti) in conseguenza di un evento accidentale che si verifica nell'esercizio delle attività assicurate.

La Garanzia comprende i danni da

- attività inerenti ai servizi di alloggio, prima colazione e bar nonché agli altri servizi dichiarati nella Scheda Riepilogativa o previsti dalle condizioni di assicurazione o dalle norme di legge per una tipologia di struttura ricettiva con le caratteristiche dichiarate;
- conduzione e proprietà dei Fabbricati in cui si svolgono le attività assicurate indicati nella Scheda Riepilogativa, comprese pertinenze e aree verdi.

✓ Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro.

Col pagamento di un Premio aggiuntivo: a seconda dell'attività assicurata e delle esigenze dell'Assicurato, possono essere attivate le seguenti Garanzie accessorie: RC Malattie professionali; Stabilimenti balneari (annessi alla struttura ricettiva), Organizzazione diretta di attività esterne (standard)

SEZIONE IN ACCORDO – PROTEZIONE LEGALE

Sono assicurate una serie di spese per la tutela stragiudiziale e giudiziale dell'Assicurato per:

- difesa in procedimenti penale (per Delitti dolosi o preterintenzionali solo se il giudizio si conclude con sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento nel merito e nei casi di Derubricazione del reato da doloso a colposo e di archiviazione per infondatezza della notizia di reato);
- opposizioni o impugnazioni contro provvedimenti amministrativi e sanzioni pecuniarie o interdittive per violazioni o inosservanze di alcune normative (Decreto legislativo 231/2011; Decreto legislativo 81/2008; Normativa in materia di protezione dei dati personali; Decreto legislativo 193/2007 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare; Decreto legislativo 152/2006 - Codice dell'ambiente).
- vertenze relative a danni che l'Assicurato sostiene di aver subìto per fatto illecito altrui; danni che terzi sostengono di aver subìto per fatto illecito dell'Assicurato; immobili in cui è svolta l'attività; pretesi inadempimenti contrattuali della controparte dell'Assicurato in relazione a forniture di beni o di servizi inerenti all'attività dichiarata; Danni materiali e corporali causati a terzi dall'Assicurato in conseguenza di inquinamento provocato da rottura improvvisa di impianti e condutture.
- controversie individuali di lavoro con soggetti identificati nel Libro Unico del Lavoro e con propri agenti o rappresentanti monomandatari o controversie promosse nei confronti del Contraente da dipendenti di imprese appaltatrici e subappaltatrici, se sussiste regolarità contributiva.

Col pagamento di un Premio aggiuntivo, a seconda dell'attività assicurata e delle esigenze dell'Assicurato, possono essere attivate le seguenti Garanzie accessorie: *Vertenze contrattuali con i clienti*; *Vertenze dei clienti che noleggiano beni della struttura ricettiva*.

Che cosa non è assicurato?

PREVENZIONE E ASSISTENZA

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

✗ **Le Prestazioni non sono dovute per i Sinistri provocati da:**
dolo dell'Assicurato; Alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturali; fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo.

✗ **Le prestazioni "ASSISTENZA TURISMO ALLE PERSONE", inoltre, non sono dovute per:**
infortuni causati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene; infortuni sofferti in conseguenza di alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitta, sport aerei in genere, corse e gare automobilistiche non di regolarità pura, motociclistiche e motonautiche ed alle relative prove ed allenamenti nonché in caso di Infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale; malattie derivanti da epidemie/pandemie già in atto o già note.

SEZIONE IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

✗ **Non sono considerati terzi:**

- coloro che subiscono il danno in conseguenza della partecipazione alle attività assicurate o dello svolgimento di attività per conto dell'Assicurato, salve le specifiche inclusioni;
- i componenti della famiglia anagrafica dell'Assicurato e le persone che sono nei seguenti rapporti con l'Assicurato, anche se non risultano nello stesso Certificato di Stato di Famiglia: coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto a termini di legge, genitori e figli;
- quando l'Assicurato non è una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società controllanti, controllate o collegate.

✗ **Sono esclusi i danni:**

- **causati da** radiazioni, detenzione di sostanze radioattive, esplosivi, amianto o prodotti contenenti amianto, onde o campi elettromagnetici, attività svolte in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti. Per la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi sono esclusi anche i danni dei quali l'Assicurato deve rispondere per responsabilità volontariamente assunte; da lavori effettuati nella cd. "airside area" degli aeroporti o su infrastrutture offshore; dall'uso di veicoli a motore, macchinari od impianti azionati da persona che non è in possesso dei requisiti per l'abilitazione; da Atto Cyber; a condutture ed impianti sotterranei in genere, cose da cedimento o vibrazioni del terreno; da animali diversi dagli animali domestici e dai cavalli; dall'organizzazione di manifestazioni, gare e competizioni.

SEZIONE IN ACCORDO – PROTEZIONE LEGALE

✗ **Sono escluse le vertenze relative a:** diritto tributario e fiscale; marchi e brevetti; diritti d'autore o di esclusiva; concorrenza sleale; rapporti fra soci e/o amministratori; trasformazione o fusione societaria; enti di assistenza e previdenza o Società di assicurazione; attività medico – infermieristica; tumulti popolari, fatti bellici, scioperi, atti di vandalismo, risse alle quali l'Assicurato ha preso parte; diritto di famiglia, successioni e donazioni; rapporti tra lavoratori e agenzie di somministrazione e/o intermediazione di lavoro; Atto Cyber; beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività assicurata.

✗ **È escluso il pagamento di sanzioni.**

Al Modulo Protezione del Patrimonio è inoltre abbinato il servizio di consulenza legale telefonica **PRONTO AVVOCATO**, attivo anche col Modulo Protezione dell'Attività, per affrontare controversie legali, impostare comunicazioni a controparti e ottenere chiarimenti su normative vigenti in relazione all'attività e agli immobili aziendali, comprese le materie di lavoro, fisco, previdenza e circolazione stradale.

Tutte le Garanzie offerte sono prestate nell'ambito dei Massimali rispettivamente indicati nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.

Ci sono limiti di copertura?

I limiti di copertura sono contenuti nelle Condizioni di assicurazione contraddistinti dal carattere grassetto.

SEZIONE IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

Sono previste limitazioni di copertura per danni da prodotti lavorati o venduti dopo la consegna a terzi; da lavori svolti presso terzi e non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; a cose detenute, sollevate o trasportate anche in fase di carico o scarico; a mezzi di trasporto sotto carico o scarico; a cose oggetto di lavori; a cose che si trovano nell'ambito di esecuzione di lavori attività svolte dall'Assicurato o per suo conto; a cose da incendio esplosione e scoppio; da Incidente Cyber; da circolazione di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; da inquinamento o alterazione di corsi d'acqua o falde acquifere, giacimenti minerari; da attività medico-infermieristica.

SEZIONE IN ACCORDO – PROTEZIONE LEGALE

Sono previste limitazioni di copertura per vertenze da fatto doloso o preterintenzionale; in materia contrattuale e recupero di crediti; da impiego di sostanze radioattive, da contaminazione o inquinamento; in materia di diritto amministrativo; tra due o più soggetti assicurati; di lavoro; da circolazione di veicoli a motore o navigazione; circolazione di biciclette e monopattini se la guida avviene in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti oppure se il mezzo viene usato in difformità dalla destinazione d'uso; che rientrano nei casi di scoperto o franchigia della Garanzia Responsabilità Civile verso terzi e Prestatori di Lavoro; da Incidente Cyber e per procedure arbitrali.

Limiti di Indennizzo specifici per le singole coperture, Franchigie, Scoperti e periodi di inefficacia della copertura sono riportati nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.
Il DIP aggiuntivo contiene informazioni di dettaglio.

Dove vale la copertura?

- ✓ Le Prestazioni di Prevenzione e Assistenza operano in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.
- ✓ Le Garanzie In accordo - Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro operano per danni che avvengono in tutto il mondo. Per i danni in USA e Canada la Garanzia Responsabilità Civile verso terzi opera solo per la partecipazione a fiere e mercati.
- ✓ Le Garanzie In accordo - Protezione legale operano per Sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari di:
  - tutti gli Stati d'Europa, in caso di procedimento penale o di danno extracontrattuale;
  - tutti i Paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Norvegia, Andorra, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, in caso di controversie di diritto civile di natura contrattuale e per la Garanzia accessoria *Marchi e brevetti*
  - Italia, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi (solo in Italia per la Garanzia accessoria *Fisco e previdenza*).
- ✓ Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica Pronto Avvocato opera in Italia e in relazione a normative italiane.

Che obblighi ho?

Il Contraente o l'Assicurato **deve**:

- All'attivazione delle Garanzie, rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e su eventuali altre polizze in corso per gli stessi rischi e durante il periodo di validità delle Garanzie, comunicare a Generali Italia ogni cambiamento che comporta un aggravamento (compresa la variazione oltre i limiti di tolleranza dei parametri indicati nella Scheda Riepilogativa utilizzati per il conteggio del Premio) una diminuzione del rischio assicurato.

In caso di Sinistro che colpisce Garanzie di Responsabilità civile:

- presentare la denuncia di Sinistro all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia entro 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza;
- far pervenire tempestivamente a Generali Italia notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario;
- fornire tutti gli atti e i documenti che occorrono, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro;

In caso di Sinistro che colpisce Garanzie di Tutela legale:

- segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS tramite i numeri telefonici dedicati o tramite l'invio di una mail a sinistri@das.it;
- in caso di procedimento penale, denunciare il Sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale;
- far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.
- Per attivare le Prestazioni di Assistenza e la Consulenza legale: chiamare i numeri telefonici dedicati e fornire i dati necessari.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita dell'Indennizzo e la cessazione delle Garanzie.

Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo per l'Assicurazione ATTIVA Turismo può essere pagato in unica soluzione o in più rate. Le rate possono essere mensili (con addebito diretto SDD o su carta di credito), trimestrali (con una maggiorazione del Premio annuo del 3%) o semestrali (con una maggiorazione del Premio annuo del 2,5%). Anche se diviso in più rate, il Premio è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo.
Il primo Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia al rilascio della Polizza; i Premi successivi o le rate di Premio successive alla prima devono essere pagati con le stesse modalità entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza del Premio o della rata di Premio. Il Premio di Polizza è unitario e va quindi pagato con unica disposizione di pagamento per tutte le Garanzie attive.
In caso di attivazione di Garanzie nel corso dell'annualità assicurativa, Il Contraente, come primo Premio dovuto per le nuove Garanzie, paga un'integrazione del Premio annuo di Polizza per la frazione d'anno (Periodo di allineamento) che va dal giorno dell'attivazione delle stesse fino alla scadenza annuale della Garanzia iniziale (Scadenza annuale unica). Se per alcune Garanzie il Premio è determinato in base a elementi variabili, questo è anticipato in via provvisoria all'attivazione della Garanzie e può essere soggetto a conguaglio al termine di ciascuna annualità assicurativa. Il Premio è comprensivo di imposte e deve essere pagato con: bonifico bancario o postale su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato intestato all'intermediario, espressamente in tale qualità; assegno (bancario, postale o circolare) non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità; POS o, quando disponibili, altri sistemi di pagamento elettronico (per i pagamenti che avvengono in Agenzia o, per i Premi successivi al Premio di perfezionamento, tramite l'Area Clienti dal sito www.generali.it o dall'App MyGenerali); denaro contante entro il limite per contratto previsto dalla normativa vigente (Premio annuo 750,00 euro); altre modalità offerte dal servizio bancario e postale se abilitate dai processi di Generali Italia. Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di esercizio del diritto di ripensamento da parte del Contraente, Generali Italia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa il Premio versato, al netto delle imposte. In ogni caso di esercizio del diritto di recesso per Sinistro, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa l'eventuale rateo di Premio pagato e non goduto, al netto delle imposte.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ATTIVA Turismo decorre dalla data di attivazione della prima Garanzia (la Garanzia iniziale) e cessa automaticamente decorsi sei mesi dal giorno della cessazione dell'ultima Garanzia in essere, ferme decorrenza e scadenza di ciascuna Garanzia. Nei sei mesi successivi alla scadenza dell'ultima Garanzia è quindi possibile attivare nuove Garanzie. Le singole Garanzie – compresa la Garanzia iniziale - hanno la durata annuale o pluriennale per ciascuna indicata nella Scheda Riepilogativa con effetto dalle ore 24 del giorno di attivazione per ciascuna indicato nella Scheda stessa, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento e, se ne è previsto il tacito rinnovo, in mancanza di disdetta, alla scadenza sono prorogate per una durata pari a un anno e così successivamente. Per le Garanzie attivate successivamente alla Garanzia iniziale, il giorno e il mese di scadenza coincidono sempre con il giorno e il mese di scadenza annuale della Garanzia iniziale; se non sono stipulate nello stesso giorno e mese di decorrenza della Garanzia iniziale è quindi previsto un primo periodo di durata inferiore all'annualità assicurativa (Periodo di allineamento).
Se il Contraente non paga i Premi, o le rate di Premio, successivi al primo, l'Assicurazione è sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e si riattiva alle ore 24 del giorno del pagamento.
Per le vertenze di natura contrattuale la copertura di Tutela legale ha un periodo di inefficacia iniziale di 90 giorni durante il quale non opera.
Le Garanzie In Accordo - Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro operano per i danni che si verificano in conseguenza di fatti compiuti durante il periodo di efficacia delle stesse. **Le Garanzie In accordo - Protezione Legale operano per le controversie o i procedimenti determinati da Sinistri che si verificano durante il periodo di efficacia della Garanzia stessa e di cui l'Assicurato è venuto a conoscenza entro sei mesi dalla cessazione della copertura**. La data del Sinistro si identifica, in sede penale, col momento in cui, nella denuncia, si assume aver avuto inizio il compimento del reato; in sede civile, con il momento in cui la parte attrice sostiene aver avuto inizio il Fatto illecito o l'inadempimento; in sede amministrativa, con il momento in cui, nell'atto di accertamento, si assume aver avuto inizio il fatto illecito. In caso di messa in liquidazione o di cessazione dell'attività dichiarata l'efficacia della copertura di Tutela legale viene meno automaticamente dalla data di messa in liquidazione o di cessazione.

Come posso disdire la polizza?

L'Assicurazione ATTIVA Turismo non può essere risolta e rimane in vigore fino a quando resta in vigore anche solo una delle Garanzie attivate.
Il Contraente o Generali Italia possono impedire la tacita proroga delle specifiche Garanzie, se prevista, con **comunicazione scritta di disdetta inviata almeno 30 giorni prima della scadenza** indicata in Polizza (o della scadenza dell'annualità per cui l'assicurazione è stata prorogata). **La facoltà di disdetta può essere esercitata nel rispetto delle regole di interdipendenza tra le Garanzie.** Tale facoltà non è prevista per la Garanzia Pronto Avvocato.
Nel caso di mancata indicazione delle Garanzie oggetto di disdetta, la comunicazione è valida ed efficace per tutte le Garanzie attivate. Valgono comunque i termini di durata previsti per ciascuna Garanzia. Nel caso di sottoscrizione di **Garanzie di durata superiore a cinque anni**, con applicazione della riduzione del Premio prevista per legge per le Garanzie di durata poliennale, il Contraente ha inoltre facoltà di **recedere dopo il termine di 5 anni** con **comunicazione scritta inviata almeno 30 giorni prima della relativa scadenza**. Il recesso ha effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale è esercitato.
In caso di esercizio, da parte di Generali Italia, della facoltà di modifica delle condizioni di Assicurazione o di Premio al momento del rinnovo, anche tacito, delle Garanzie attivate giunte a scadenza, se il Contraente non accetta le nuove condizioni proposte attraverso il pagamento del Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza, tali Garanzie cessano alla scadenza originariamente pattuita maggiorata di 30 giorni e l'Assicurazione prosegue per le altre Garanzie.
Nei casi, tassativamente individuati, in cui Generali Italia esercita, per la generalità dei contratti di durata poliennale dello stesso tipo, la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni in corso prima della loro scadenza, il Contraente può recedere dalle Garanzie oggetto di modifica o dall'intera Assicurazione **Generali Italia può inoltre recedere per Sinistro dalle Garanzie anche dopo ogni Sinistro** e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo. Se Generali Italia esercita la facoltà di recesso per Sinistro per una o più Garanzie, il Contraente può decidere di recedere dall'intero contratto con comunicazione inviata entro 15 giorni da quando il Contraente riceve la comunicazione di recesso per Sinistro di Generali Italia. Il recesso ha effetto alla scadenza dell'annualità in corso alla data in cui è esercitato.
Se il contratto è collocato interamente con tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla sua conclusione. In tal caso deve inviare richiesta all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

Assicurazione per la copertura dei rischi di Responsabilità civile, Tutela legale, Assistenza

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: ATTIVA Turismo – Modulo Protezione del Patrimonio

data di aggiornamento: 11.07.2026

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchesa,14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo PEC: generaliitalia@pec.generaligroup.com ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.
Patrimonio netto al 31/12/2025: € 8.716.522.469 di cui risultato economico di periodo € 1.180.954.268. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.
Indice di solvibilità (solvency ratio): 258% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet https://www.generali.it/note-legali.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

Le Garanzie operano, se riportate in Polizza e se è stato corrisposto il Premio, nei limiti indicati nella sezione "Ci sono limiti di Copertura?" e in ogni caso nel limite dei Massimali indicati nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.
Ad integrazione di quanto indicato nel DIP sono previste le seguenti **OPZIONI CON SCONTO DEL PREMIO:**

– Per la Garanzia *Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro* può essere pattuita: l'Esclusione dei rischi della proprietà; l'Esclusione dei danni di furto alle cose dei clienti; l'Esclusione della Garanzia *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro* (quest'ultima solo per aziende con fatturato inferiore a 1.500.000,00 euro).
– Per la garanzia *Protezione Legale*: acquisto congiunto alla Garanzia *Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro*.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

PREVENZIONE E ASSISTENZA

ASSISTENZA TURISMO AI LOCALI: **Le Prestazioni non sono dovute** nei casi di seguito indicati: **Invio idraulico per interventi di emergenza**: guasti o otturazioni di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura; negligenza dell'Assicurato; interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne all'Azienda; tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari e/o degli elettrodomestici; guasto o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore. **Interventi di emergenza per danni d'acqua**: guasti o otturazioni di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura; negligenza dell'Assicurato; rottura delle tubature esterne all'Azienda; tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari **Invio elettricista per interventi di emergenza e Fornitura temporanea di energia elettrica:** corto circuito provocato da imperizia, negligenza o dolo dell'Assicurato, interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore, guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Azienda. **Rientro anticipato in albergo del titolare/direttore della struttura per danni ai locali:** mancata presentazione di un'adeguata documentazione sul Sinistro.

SEZIONE IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

GARANZIA BASE **Piscine**: esclusi i danni da utilizzo di trampolini, scivoli e piattaforme per i tuffi. **Maneggi**: esclusi quelli con più di 10 cavalli. **Gonfiabili, scivoli o altre strutture per giochi**: esclusi quelli di altezza dal suolo superiore a 4 metri. Autorimesse: esclusi i danni ai veicoli da incendio, esplosione e scoppio nonché da furto e sottrazione. **Committenza attività esterne per i clienti**: esclusa la responsabilità da circolazione di veicoli o imbarcazioni a motore o di aeromobili; dalla professione di guida o istruttore; dall'esercizio della caccia; dalla pratica di sport subacquei, motonautici, di arrampicata e di volo. **Danni a veicoli**: esclusi i danni da mancato uso; alle cose che si trovano sui veicoli, natanti e aeromobili o al loro interno; da incendio, esplosione e/o scoppio; da furto e sottrazione. **Cose in consegna (diverse dalle Cose dei Clienti)**: esclusi i danni ai beni strumentali all'attività per la quale è prestata l'assicurazione; alle cose che sono state, sono o devono essere oggetto dell'attività assicurata e/o trasportate. **Danni da cose vendute non lavorate**: esclusi i danni derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti stessi o di loro componenti e comunque i danni causati dagli animali dopo la consegna all'acquirente; i danni alle cose stesse, le spese per le relative riparazioni, sostituzioni, ritiro o rimpiazzo, il loro controvalore; i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità. **Danni da beni ceduti a noleggio**: esclusi i Danni materiali causati da incendio, esplosione e scoppio dei beni oggetto di noleggio.

Danni da conduzione di fabbricati: esclusi i danni da umidità, stillicidio od insalubritdei locali; i danni da lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione; la responsabilità per fabbricati diversi da quelli dove viene svolta l'attività assicurata. **Danni da conduzione di aree adibite a parcheggio**: esclusi la responsabilità derivante da insufficiente segnaletica stradale; i danni ai veicoli da mancata asportazione di neve e/o ghiaccio dall'area di circolazione; i danni ai veicoli causati da inondazione o allagamento; i danni alle cose che si trovano sui veicoli stessi o al loro interno; i danni da mancato uso dei veicoli o delle cose che si trovano sui veicoli stessi o al loro interno.

Animali: esclusi i danni a cavalli durante la fase di equitazione; da contagio del cavallo; da incendio, esplosione e scoppio; da furto e sottrazione; esclusi i danni subiti dal cliente proprietario del cavallo per il mancato uso dello stesso. **Danni da circolazione di carrelli per la movimentazione di cose**: esclusi i danni alle cose trasportate, rimorchiate o sollevate. **Danni da Incidente Cyber**: esclusi i danni diretti a Dati informatici, il valore intrinseco dei Dati informatici; i danni indiretti conseguenti al danno diretto subito dai Dati informatici; i danni da stress emotivo o sofferenza psicologica. **Danni a cose dei prestatori di lavoro**: esclusi i danni alle cose e ai veicoli impiegati nello svolgimento dell'attività svolta per conto dell'Assicurato. GARANZIE ACCESSORIE **RC malattie professionali**: esclusi i lavoratori che non sono titolari di contratto di lavoro subordinato con l'Assicurato; esclusi i casi di contagio da virus HIV; le ricadute di malattia professionale; le malattie professionali conseguenti: alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge o alla intenzionale mancata prevenzione del danno. **Stabilimenti balneari**: esclusi danni a "Preziosi", "Valori" e carte di credito; danni derivanti da sport subacquei, motonautici, di arrampicata e di volo. **Organizzazione diretta di attività esterne**: esclusi la circolazione di veicoli o imbarcazioni a motore o di aeromobili; l'esercizio della caccia; la pratica di sport subacquei, motonautici, di arrampicata, accesso a ghiacciai e percorsi ferrati nonché di volo; la custodia di "Preziosi", "Valori" e carte di credito.

Ci sono limiti di copertura?

PREVENZIONE E ASSISTENZA

ASSISTENZA TURISMO AI LOCALI: Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ai limiti massimi sottoindicati per singola prestazione (restano a carico dell'Assicurato eventuali costi relativi al materiale necessario per la riparazione): **Invio di un idraulico per interventi di emergenza** € 500,00. **Interventi di emergenza per danni da acqua** € 1.000,00. **Invio di un elettricista per interventi di emergenza** € 500,00. **Fornitura temporanea di energia elettrica** € 500,00. **Invio di un fabbro per interventi di emergenza** € 500,00. **Invio di un serrandista per interventi di emergenza** € 300,00. **Invio di un frigorista per interventi di emergenza** € 300,00. **Invio di un vetraio per interventi di emergenza** €300,00. **Invio di una impresa di pulizie** € 500,00. Inoltre, sono previsti limiti per **Invio di un sorvegliante:** fino a 10 ore. **Rientro anticipato** fno a € 500,00 per spese del biglietto.

ASSISTENZA TURISMO ALLE PERSONE: **Invio di un medico o di una autoambulanza presso la Struttura ricettiva**: da lunedì a venerdì, dalle ore 20 alle ore 8; il sabato, la domenica e nei giorni festivi, 24 ore su 24; **Info e video consulto veterinario**: su appuntamento da lunedì a domenica dalle 8 alle 21; **Traduttore a disposizione**: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 18; Invio **di un medico o di una autoambulanza al domicilio o presso la Struttura ricettiva**: da lunedì a venerdì, dalle ore 20 alle ore 8; il sabato, la domenica e nei giorni festivi, 24 ore su 24; **Invio di un infermiere a domicilio**: fino a 6 ore; **Invio di un fisioterapista a domicilio**: 6 ore; **Invio di un collaboratore domestico**: 10 ore, in non più di cinque giorni; **Invio di un baby-sitter al domicilio**: 6 ore; **Invio di un pet sitter al domicilio**: fino 5 giorni per 1 ora al giorno; per il primo preavviso di 3 gg.; 7 giorni su 7, dalle 9 alle 18.

Alcune prestazioni sono erogabili al massimo per 3 volte per annualità assicurativa. **Sono sempre esluse le spese necessarie al ripristino dei locali assicurati interessati dall'intervento di assistenza.**

SEZIONE IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

GARANZIA BASE **Qualifica di terzi ad alcune tipologie di lavoratori** 3.000,00 euro per infortunato. **Danni a cose dei clienti che alloggiano** limite di indennizzo e franchigia indicati in Scheda riepilogativa; "Preziosi" non consegnati all'Assicurato fino al 50% del limite di indennizzo; "Preziosi" consegnati, "Valori" e carte di credito esclusi. Se attiva **Estensione copertura Danni a Cose dei clienti - Preziosi e Valori:** "Preziosi", "Valori" e carte di credito non consegnati all'Assicurato fino al 100% del limite di indennizzo con scoperto del 10% con minimo pari alla franchigia. **Spedizione dei bagagli dei clienti che alloggiano al domicilio:** limite di 2.500,00 euro per sinistro e di 10.000,00 euro per anno; "Preziosi", "Valori" e carte di credito esclusi. **Danni a cose dei clienti che non alloggiano** 50% limite di indennizzo indicati in Scheda riepilogativa (ferma franchigia indicata); "Preziosi", "Valori" e carte di credito esclusi. **Danni a cose dei clienti**: limite di indennizzo per anno pari al minore tra Massimale danni a cose e 500.000,00 euro (100.000,00 euro per danni da furto di Valori e carte di credito). Per danni di furto in impianti sportivi e centri di benessere con accesso aperto a Clienti che non alloggiano limite di indennizzo di 25.000,00 euro per anno. **Danni ai veicoli**: franchigia 300,00 euro per ogni mezzo danneggiato (in caso di rifornimento carburante, lavaggio automatico, spostamento a motore acceso di veicoli franchigia 500,00 euro e limite di indennizzo di 25.000,00 euro per sinistro e per anno). **Cose in consegna (diverse dalle Cose dei Clienti):** scoperto 10% minimo 250,00 euro per sinistro; limite 25.000,00 per sinistro e anno. **Danni da interruzione e sospensione di attività**: limite 20% Massimale per sinistro. **Danni da beni ceduti a noleggio**: per i Danni corporali morte o lesioni personali gravi o gravissime; per i danni materiali franchigia indicata in Scheda Riepilogativa e limite di indennizzo pari al 50% di quello indicato in Scheda riepilogativa per Danni a cose per cliente; limite di indennizzo per anno peri al Massimale per sinistro; esclusione dei danni da mancato uso e da interruzione/sospensione di attività. **Danni da conduzione di fabbricati - spargimento di acqua o rigurgito di fogna**: franchigia 200,00 euro per sinistro. **Danni da inquinamento accidentale**: scoperto 10% minimo 2.500,00 euro per sinistro; limite 200.000,00 per sinistro e per anno. **Animali**: per coloro che montano a cavallo solo morte o lesioni gravi e gravissime (esclusione dei danni a cose); per danni ai cavalli franchigia 500,00 euro per cavallo e limite 10.000,00 euro per sinistro e 25.000,00 euro per anno. **Danni a cose nell'ambito di lavori svolti fuori dalle ubicazioni**: franchigia 250,00 euro; scoperto 10% minimo 250,00 euro e limite 250.000,00 euro per anno per danni da incendio, esplosione, scoppio. **Committenza auto prestatori di lavoro**: franchigia 250,00 euro per sinistro. **Danni a cose da Incidente Cyber**: solo materiali e diretti. **Responsabilità per infortunio di prestatori di lavoro:** franchigia 6% di Invalidità permanente (o franchigia 3.000,00/5.000,00 euro per lavoratore se esercitata opzione Franchigia in valore assoluto). **Danni fuori dal territorio dell'Unione Europea, del Regno Unito e della Svizzera**: franchigia (o minimo di Scoperto) 1.000,00 euro per sinistro. GARANZIE ACCESSORIE **RC Malattie professionali**: limite 500.000,00 euro per anno. **Stabilimenti balneari – Danni a cose**: franchigia 500,00 euro e limite 50% del Limite danni a cose dei clienti indicato in Scheda riepilogativa (25.000,00 euro per anno per danni da furto e sottrazione).

SEZIONE IN ACCORDO – PROTEZIONE LEGALE

GARANZIA BASE **Spese intervento legale domiciliatario**: fino a 3.000,00 euro. **Spese esecuzione forzata**: fino a 2 tentativi. **Controversie per danni a terzi da inquinamento accidentale**: Scoperto 10% minimo 1.000,00 euro. La copertura non opera: **se il valore economico oggetto della controversia, del procedimento o della sanzione amministrativa** è inferiore a 500,00 euro - 1.000,00 euro per le controversie relative a inadempimenti contrattuali. GARANZIE ACCESSORIE: **Vertenze contrattuali con clienti – solo fase stragiudiziale**: limite di 3 denunce per anno. **Vertenze contrattuali con clienti – anche fase giudiziale**: limite di 5 denunce per anno di cui 2 coperte anche per la fase giudiziale. Se nei confronti del cliente-debitore risultano assegni o cambiali in protesto, pignoramenti, iscrizioni di ipoteche giudiziali, verifiche di carenza beni o richiesta di fallimento o altra procedura concorsuale, la copertura è limitata alla fase stragiudiziale e a stesura e deposito della domanda di ammissione del credito in caso di procedura concorsuale avviata. **Vertenze dei clienti su mezzi non a motore a noleggio:** limite del tasso alcolemico fissato a 1,50 g/l per determinare lo stato di ebrezza.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il Modulo Protezione del Patrimonio è rivolto alle imprese o altri enti che svolgono un'attività ricettiva e che hanno espresso, in relazione alle garanzie prescelte:
- il bisogno di Protezione del patrimonio per le garanzie delle sezioni base (In accordo – Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro; In accordo – Protezione Legale);
- il bisogno di Assistenza e soccorso per le garanzie Prevenzione e Assistenza e per la Garanzia Pronto Avvocato.

Quali costi devo sostenere?

Il Modulo prevede costi medi di intermediazione del 20,40% del Premio imponibile pagato dal Contraente.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: • Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187; • Tramite il sito internet della Compagnia www.generali.it nella sezione Reclami; • Tramite mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per massimo 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento di Agenti, loro dipendenti e collaboratori.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è disponibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami".
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:	
Arbitro assicurativo	È obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, in alternativa alla Mediazione. Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	È obbligatorio ricorrere alla Mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie sui contratti di assicurazione. L'istanza deve essere inoltrata all'indirizzo PEC generali_mediazione@pec.generaligroup.com o presso la sede legale di Generali.È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n. 98).
Negoziazione assistita	È possibile ricorrere alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	È possibile attivare: - arbitrato in caso di conflitto di interessi o di disaccordo sulla gestione delle prestazioni per le Garanzie In accordo – Protezione legale, le parti demandano la questione a un arbitro. L'istanza di attivazione deve essere inoltrata all'indirizzo PEC servizio.clienti@pec.das.it o tramite Raccomandata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona - procedura FIN-NET per la risoluzione delle liti transfrontaliere. È possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea o https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it)

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'imposta dovuta sul Premio imponibile è: 10% per le **Garanzie Assistenza**; 21,25% per le **Garanzia In accordo – Protezione legale** e per la Garanzia **Pronto Avvocato**; 22,25% (di cui 1% di addizionale antiracket - antiusura), per **le Garanzie di Responsabilità civile**.

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il **cliente** è stato **precedentemente affetto da patologie oncologiche** - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - **non è tenuto** a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. **Il termine è ridotto da dieci a cinque anni**, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le **patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi**, sono previsti **termini inferiori, indicati nella Tabella**, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.

Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o per la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI FUNZIONALITÀ: VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI E LE GARANZIE ACQUISTATE; VISUALIZZARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE; PAGARE I PREMI DI POLIZZA SUCCESSIVI AL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO; CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY;SEGNALARE UN SINISTRO.

Indice

PROTEZIONE DEL PATRIMONIO	PAG.

PRESENTAZIONE DEL MODULO 1

CONDIZIONI SPECIFICHE - DEFINIZIONI 1

DEFINIZIONI SPECIFICHE Prevenzione e Assistenza 1

DEFINIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO 2

CONDIZIONI SPECIFICHE Prevenzione e Assistenza 6

PREMESSA 6

Che cosa è assicurato? Garanzia base 6

Art. 1.1 Rischi assicurati 6

ASSISTENZA TURISMO AI LOCALI 6

PRESTAZIONI A PROTEZIONE DEI LOCALI ASSICURATI 6

Art. 1.2 Invio di un idraulico per interventi di emergenza 6

Art. 1.3 Interventi di emergenza per danni da acqua 7

Art. 1.4 Invio di un elettricista per interventi di emergenza 7

Art. 1.5 Fornitura temporanea di energia elettrica 7

Art. 1.6 Invio di un fabbro per interventi di emergenza 8

Art. 1.7 Invio di un serrandista per interventi di emergenza 8

Art. 1.8 Invio di un frigorista per interventi di emergenza 8

Art. 1.9 Invio di un vetraio per interventi di emergenza 8

Art. 1.10 Invio di una impresa di pulizie 8

Art. 1.11 Invio di sorvegliante 9
ASSISTENZA TURISMO ALLE PERSONE 9
PRESTAZIONI A PROTEZIONE DELLE PERSONE 9
Art. 1.13 Consulenza medica 9
Art. 1.14 Invio di un medico o di una autoambulanza presso la Struttura ricettiva 9
Art. 1.15 Info e video consulto veterinario 9
Art. 1.16 Traduttore a disposizione 10
Art. 1.17 Consulenza medica 10
Art. 1.18 Invio di un medico o di una autoambulanza al domicilio o presso la Struttura ricettiva 10
Art. 1.19 Invio di un infermiere a domicilio 10
Art. 1.20 Invio di un fisioterapista a domicilio 10
Art. 1.21 Invio di un collaboratore domestico 10
Art. 1.22 Invio di un baby-sitter al domicilio 11
Art. 1.23 Invio di un pet sitter al domicilio 11
Che cosa NON è assicurato? 11
Art. 2.1 Esclusioni generali 11
Art. 2.2 Esclusioni relative alle “Prestazioni a protezione delle persone” 11
Ci sono limiti di copertura? 12
Art. 3.1 Limiti di copertura generali 12
Art. 3.2 Limiti di copertura delle Prestazioni 12
Dove vale la copertura? 12
Art. 4.1 Estensione territoriale 12
Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti 12
Scheda Riepilogativa 12
CONDIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO 13
Che cosa è assicurato? Garanzia base 13
Art. 1.1 Garanzia Responsabilità Civile verso terzi – La copertura in generale 13
Art. 1.2 Garanzia Responsabilità Civile verso terzi – La copertura specifica 18
Art. 1.3 Garanzia Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro 24
Art. 1.4 R.C. personale degli Addetti 25
Art. 1.5 Rivalse 25
Che cosa NON è assicurato? 25
Art. 2.1 Esclusioni 25
Ci sono limiti di copertura? 26
Art. 3.1 Limiti di copertura 26
Dove vale la copertura? 26
Art. 4.1 Validità territoriale 26
Quando e come devo pagare? 27
Art. 5.1 Calcolo del premio 27

Art. 5.1 Calcolo del premio regolabile 28
Quando comincia la copertura e quando finisce? 28
Art. 6.1 Operatività della garanzia 28
Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali 28
Art. 7.1 Garanzie opzionali 28
Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti 30
Scheda Riepilogativa 30
CONDIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO - PROTEZIONE LEGALE 32
Che cosa è assicurato? Garanzia base 32
Art. 1.1 Spese assicurate 32
Art. 1.2 Vertenze assicurate 33
Che cosa NON è assicurato? 33
Art. 2.1 Esclusioni 34
Ci sono limiti di copertura? 34
Art. 3.1 Limiti di copertura 34
Dove vale la copertura? 35
Art. 4.1 Validità territoriale 35
Quando e come devo pagare? 35
Art. 5.1 Calcolo del premio 35
Art. 5.1 Calcolo del premio regolabile 36
Quando comincia la copertura e quando finisce? 36
Art. 6.1 Operatività della Garanzia 36
Art. 6.2 Coesistenza di assicurazione responsabilità civile 37
Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali 37
Art. 7.1 Garanzie opzionali 37
Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti 38
Scheda Riepilogativa 38
CONDIZIONI SPECIFICHE - NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DEL PATRIMONIO 39
Che obblighi ho? 39
Art. 1.2 Verifiche e controlli 39
Quando comincia la copertura e quando finisce? 39
Art. 2.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie 39
Come posso disdire le Garanzie? 39
Art. 3.1 Disdetta e proroga delle Garanzie attivate 39
Quando e come devo pagare? 39
Art. 4.1 Regolazione del premio 39
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO 41

Come posso disdire le Garanzie? 41
Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro 41
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO 41
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa? 41
Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro 41
Art. 1.2 Obblighi in caso di sinistro 42
Art. 1.3 Gestione della vertenza di danno e spese legali 42
Art. 1.4 Pagamento del sinistro 42
Art. 1.5 Limiti di indennizzo - Pluralità di assicurati 42
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO IN ACCORDO - IN ACCORDO - PROTEZIONE LEGALE 43
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa? 43
Art. 1.1 Denuncia della vertenza 43
Art. 1.2 Modalità di gestione della vertenza 43
Art. 1.3 Obblighi dell'Assicurato 44
Art. 1.4 Termini di liquidazione 44
Art. 1.5 Esonero di responsabilità 44
Art. 1.6 Arbitrato per conflitto di interesse o Disaccordo sulla gestione della vertenza 44
Art. 1.7 Recupero di somme 45
Art. 1.8 Limiti di indennizzo 45

PRESENTAZIONE DEL MODULO

Il **Modulo Protezione del Patrimonio** è parte integrante del contratto di assicurazione ATTIVA Turismo e contiene le Condizioni Specifiche delle seguenti Garanzie:

- Prevenzione e Assistenza – Assistenza Turismo ai locali e alle persone
- In accordo:
  - Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro
  - Protezione Legale

Le Condizioni Specifiche si compongono a loro volta di:
- Definizioni;
- norme proprie delle singole Garanzie attivate, che contengono la disciplina specifica di tali Garanzie;
- Norme Comuni, che contengono la disciplina comune a più Garanzie attivate.

Funzionamento

Per attivare il Modulo Protezione del Patrimonio **è necessario attivare almeno una delle seguenti Garanzie:**
- In accordo – Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro;
- In accordo – Protezione Legale.

Le Garanzie Prevenzione e Assistenza **possono essere attivate** in abbinamento alle altre Garanzie del Modulo Protezione del Patrimonio.

Le Garanzie operano se riportate in Polizza o nella Scheda Riepilogativa e se è stato corrisposto il Premio.

CONDIZIONI SPECIFICHE - DEFINIZIONI

Nelle Condizioni Specifiche del presente Modulo, ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati con l'iniziale maiuscola.

Addetti	I soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, il titolare, i soci e i familiari che legittimamente svolgono prestazioni lavorative in assenza di rapporto di lavoro subordinato. Se l'Assicurato è una persona giuridica che si avvale della sola opera di dipendenti distaccati da altre aziende o di lavoratori somministrati e non è obbligata alla tenuta del Libro Unico del Lavoro, sono considerati Addetti i dipendenti distaccati da altre aziende e i lavoratori somministrati ed eventuali soci che svolgono prestazioni lavorative in assenza di rapporto di lavoro subordinato. ***Quali lavoratori devono essere registrati nel Libro Unico del Lavoro?*** A titolo di esempio, sono oggetto di registrazione nel Libro Unico del Lavoro: - lavoratori dipendenti e apprendisti (compresi i soci di società cooperative titolari di un rapporto di lavoro subordinato con l'Assicurato); - collaboratori coordinati e continuativi (compresi i soci di società cooperative, gli amministratori, i consiglieri e i sindaci titolari di un rapporto di collaborazione con l'Assicurato); - lavoratori somministrati e distaccati di altre aziende che operano per conto dell'Assicurato. Sempre a titolo di esempio, non sono invece oggetto di registrazione: collaboratori e coadiuvanti che prestano attività non subordinata in azienda, lavoratori autonomi titolari di partita IVA, percettori di borse di studio, lavoratori autonomi occasionali (anche a voucher), stagisti e lavoratori socialmente utili.

DEFINIZIONI SPECIFICHE Prevenzione e Assistenza Turismo

Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Per le Prestazioni a protezione delle persone - prestazioni a protezione degli ospiti della struttura ricettiva: • un ospite dell'Azienda/Struttura ricettiva; - prestazioni a protezione del titolare e degli addetti della Struttura ricettiva: • il titolare in caso di impresa individuale; • un Addetto della Struttura ricettiva.
Azienda/Struttura ricettiva	Il luogo situato in territorio italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano dove l'Assicurato svolge l'attività ricettiva assicurata, così come risulta dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.
Infortunio	L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna. La conseguenza diretta ed esclusiva dell'Infortunio sono lesioni fisiche oggettivamente constatabili che provocano la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Istituto di cura	L'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. Non sono considerati Istituti di cura, gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.
Malattia	L'alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Malattie pandemiche o epidemiche	Qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali è stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità ha comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure, non esclusivamente riferite al singolo esercizio assicurato, finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.
Prestazione	L'aiuto materiale dato all'Assicurato nel momento del bisogno dalla Struttura Organizzativa di Redion Italy Insurance S.p.A. per un Sinistro previsto dalla Garanzia Assistenza.
Residenza	Il luogo di abitazione come risulta da certificato anagrafico.
Ricovero	La permanenza in un Istituto di Cura di almeno una notte.
Struttura Organizzativa	REDION ITALY INSURANCE S.P.A. con sede in Assago (MI) Via del Mulino, 4 – Codice Fiscale 80039790151, Partita IVA 01333550323, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Rea 754519 e alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108, Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto di Generali Italia S.p.A. al contatto col Contraente/Assicurato, all'organizzazione e fornitura delle Prestazioni entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico di Generali Italia S.p.A..

DEFINIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO

Assicurato	Soggetto (persona fisica o giuridica) il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Ai fini della Garanzia Protezione Legale gli Addetti e, in caso di persona giuridica, gli amministratori e il legale rappresentante.

Atto Cyber	Qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un Sistema Informatico.
Clienti	Clienti della struttura ricettiva, che alloggiano e che non alloggiano.
Clienti che alloggiano	Persone fisiche che alloggiano nella struttura ricettiva le cui generalità risultano dai registri tenuti a norma di legge e limitatamente al periodo del loro soggiorno (dal momento dell'iscrizione nel registro delle presenze al momento della partenza) e loro ospiti che condividono l'alloggio.
Clienti che non alloggiano	Persone fisiche che pur non disponendo di un alloggio sono ospiti a qualsiasi titolo della struttura ricettiva fruendo di servizi diversi dall'alloggio.
Cose dei clienti	Le cose portate dai clienti nella struttura ricettiva diverse da Veicoli, natanti e aeromobili. Sono compresi gli animali domestici diversi dai cavalli. Sono escluse le cose lasciate nei Veicoli, natanti e aeromobili.
Contravvenzione	La violazione di una norma penale (reato) sanzionata con arresto e/o ammenda.
Danni corporali	Morte o lesioni personali.
Danni materiali	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinabili.
Dato Informatico	Qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un Sistema Informatico.
Delitto	La violazione di una norma penale (reato) sanzionata con reclusione e/o multa.
Derubricazione del reato	Il caso in cui l'imputazione iniziale viene riformulata nel corso del procedimento penale.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
Estinzione del reato	Definitivo venir meno della punibilità del reato (se avviene prima della condanna definitiva) o delle conseguenze dello stesso per cause di varia natura (per esempio: morte dell'indagato prima della condanna, amnistia, remissione di querela, oblazione nelle Contravvenzioni, prescrizione).
Fabbricato	Il complesso delle opere edili compresi i fissi e gli infissi nonché i seguenti impianti fissi al servizio del fabbricato: idrici, igienico-sanitari, fotovoltaici e solari termici, di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, impianti di segnalazione e allarme (ad esempio gli impianti di videosorveglianza e di segnalazione di fumo). Sono compresi i parcheggi di pertinenza della struttura ricettiva destinati a ricovero di veicoli sia entro i locali sia all'aperto, appositamente attrezzati. Fanno parte del Fabbricato anche le altre opere ed installazioni considerate immobili per loro natura o destinazione quali ad esempio gli impianti sportivi.
Fatto colposo	Il comportamento che determina un evento dannoso non voluto da chi lo ha commesso; l'evento si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme obbligatorie.
Fatto doloso	Il Fatto illecito compiuto con la consapevolezza e/o la volontà di farne derivare un evento contrario alla legge.
Fatto illecito	L'inosservanza di un precetto dell'ordinamento giuridico che causa ad altri un danno ingiusto.
Fatturato	I Ricavi delle vendite e delle prestazioni se l'Assicurato è tenuto alla redazione del bilancio ai sensi degli artt. 2423 e segg. Codice Civile, altrimenti il fatturato (al netto dell'IVA) determinato ai sensi della normativa fiscale.

Franchigia	Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Illecito extracontrattuale	Quando il danno che è conseguente al Fatto illecito non ha alcuna connessione con i rapporti contrattuali eventualmente intercorrenti tra danneggiato e danneggiante.
Inadempimento contrattuale	Il mancato o inesatto adempimento agli obblighi derivanti da un contratto.
Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incidente Cyber	Qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi "Sistema Informatico". Qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un "Sistema Informatico".
Malware	Qualsiasi Software (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un Sistema Informatico.
Massimale	Importo massimo dovuto da Generali Italia per una o più garanzie in relazione a ciascun Sinistro e/o a ciascun danneggiato e/o ciascuna annualità assicurativa.
Numero di posti letto	Il numero di posti letto indicato nella Scheda Riepilogativa. Se nella Scheda Riepilogativa è indicato anche il numero di piazzole, il numero di posti letto viene convenzionalmente aumentato del numero di piazzole moltiplicato per tre.
Piazzola	Area destinata al soggiorno di Clienti provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.
Preziosi	Oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o di coltura, raccolte e collezioni che secondo i valori del mercato di riferimento sono da considerare di pregio.
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	L'importo relativo alla voce A1) del conto economico redatto ai sensi dell'art. 2425 del Codice Civile.
Scoperto	Importo, espresso in misura percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Sentenza passata in giudicato	Provvedimento definitivo, non più impugnabile.
Servizi Ordinari	Al fini della Garanzia Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro, i seguenti servizi in quanto complementari all'attività di impresa assicurata: - prescritti dalla legge o attivati in occasione di calamità (es. servizi sanitari aziendali, servizio antincendio ecc.); - fornitura di energia, gas, acqua; - trasporto di cose; - gestione di distributori automatici di cibi e bevande confezionati presso i locali aziendali; - montaggio e smontaggio di stand presso fiere, mostre e mercati; - installazione e manutenzione di insegne, di cartelli pubblicitari e di striscioni.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale opera l'Assicurazione. Ai fini della Garanzia Protezione Legale il fatto dannoso è il fatto che, nella denuncia penale ovvero nella domanda giudiziaria civile, si asserisce essere illecito extracontrattuale o inadempimento contrattuale.

Sistema informatico	Qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.
Software	Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili da componenti Hardware.
Spese di giustizia nel processo penale	I costi processuali che il condannato deve rifondere allo Stato.
Supporto – Supporto di dati	Indica qualsiasi proprietà su cui possono essere archiviati i Dati informatici e Software ma non i Dati stessi.
Termine di aspettativa	Periodo di tempo successivo alla data di attivazione della Garanzia indicata nella Scheda Riepilogativa e al pagamento del relativo Premio di perfezionamento, durante il quale la stessa, in tutto o in parte, non opera.
Transazione	L'accordo col quale le parti, tramite reciproche concessioni, pongono fine ad una lite insorta tra loro.
Valori	Denaro, carte valori e titoli di credito in genere.
Veicoli	I veicoli come classificati dall'art. 47 del Codice della Strada.

CONDIZIONI SPECIFICHE Prevenzione e Assistenza Turismo

(SEZIONE OPZIONALE)

PREMESSA

Generali Italia ha stipulato specifica convenzione con REDION ITALY INSURANCE S.P.A., con sede in Assago (MI) Via del Mulino, 4 - Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) redioninsurance@pec.redion.it , in base alla quale la stessa provvede, per conto di Generali Italia e tramite la propria Struttura Organizzativa, al contatto con l'Assicurato e all'organizzazione e fornitura delle Prestazioni di cui alla presente sezione entro i diversi limiti nella stessa previsti e con costi a carico di Generali Italia.
Per attivare le Prestazioni previste dalla presente sezione, la Struttura Organizzativa di Redion Italy Insurance S.p.A. può essere contattata ai seguenti numeri: 800 221 133 - dall'estero +**39 02 8295 1122**.

La Garanzia Prevenzione e Assistenza Turismo:
- può essere attivata con le altre Garanzie del presente Modulo e, se è attivato il Modulo Protezione dell'Attività, è abbinata anche a tale Modulo;
- è comunque unica e quindi il Premio è dovuto una volta sola.

Il Contraente può scegliere se acquistare:
- PRESTAZIONI DI ASSISTENZA TURISMO AI LOCALI
- PRESTAZIONI DI ASSISTENZA TURISMO ALLE PERSONE
- PRESTAZIONI DI ASSISTENZA TURISMO AI LOCALI E ALLE PERSONE

Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Rischi assicurati

Generali Italia garantisce, per il tramite della Struttura Organizzativa di Redion Italy Insurance S.p.A., le Prestazioni di Assistenza elencate negli articoli che seguono.

ASSISTENZA TURISMO AI LOCALI

PRESTAZIONI A PROTEZIONE DEI LOCALI ASSICURATI

Art. 1.2 Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Se l'Assicurato necessita di un idraulico per un intervento d'emergenza presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano e Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e della manodopera.
La Prestazione è operante per i seguenti casi:

- **Impianto idraulico:**
  a) allagamento nei locali dell'Azienda provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
  b) mancanza d'acqua nei locali dell'Azienda provocata da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
  c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali assicurati provocato da un'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

  Che cosa NON è assicurato
  La Prestazione non è dovuta:
  - **per i casi a) e b): per Sinistri dovuti a guasti o otturazioni di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura; Sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato, interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne all'Azienda;**
  - **per il caso c): per danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari e/o degli elettrodomestici.**

- **Impianto di riscaldamento:**

a) mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure dalla ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei locali assicurati;
b) allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento dell'Azienda.

Che cosa NON è assicurato

La Prestazione non è dovuta per Sinistri dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di 500,00 euro per Sinistro.
Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Art. 1.3 Interventi di emergenza per danni da acqua

Se, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si rende necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dei locali assicurati e del relativo contenuto, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura e Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento.
La Prestazione è dovuta per i seguenti casi:
a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali assicurati, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Che cosa NON è assicurato

La Prestazione non è dovuta:
- **per il caso a): per Sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, Sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato e Sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;**
- **per il caso b): per danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.**

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un Massimale di 1.000,00 euro per Sinistro.

Art. 1.4 Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Se l'Assicurato necessita di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali assicurati, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un elettricista e Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e della manodopera.

Che cosa NON è assicurato

La Prestazione non è dovuta per i seguenti casi:
a) corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
c) guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Azienda a monte del contatore.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di 500,00 euro per Sinistro.
Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Art. 1.5 Fornitura temporanea di energia elettrica

Se l'Assicurato necessita di una fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali assicurati, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente fino a 3 kw corredato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione e Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi dalla Prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:
a) corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
c) guasti del cavo di alimentazione dei locali dell'Azienda a monte del contatore.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimo di euro 500,00 per Sinistro e per anno.

Art. 1.6 Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Se l'Assicurato necessita di un fabbro per un intervento di emergenza presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un fabbro e Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e della manodopera.
La Prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- Furto o tentato Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura dei locali dell'azienda che ne rendono impossibile l'accesso;
- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali dell'azienda, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di Furto o di tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio, atti vandalici, Allagamento.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di 500,00 euro per Sinistro.
Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Art. 1.7 Invio di un serrandista per interventi di emergenza

Se l'Assicurato ha necessità di un serrandista presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano e Generali Italia tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera.
La Prestazione è operante per i seguenti casi:

- Furto o tentato Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendono impossibile l'accesso;
- quando è compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali assicurati, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di Furto o di tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio, atti vandalici (a parziale deroga dell'art. 2.1 lett c), allagamento.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di 300,00 euro per Sinistro.

Art. 1.8 Invio di un frigorista per interventi di emergenza

Se l'Assicurato necessita di un frigorista presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano e Generali Italia tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera.
La Prestazione è operante se si crea il mancato o irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione, a seguito di guasto elettrico del frigorifero e della valvola termostatica.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di 300,00 euro per Sinistro.

Art. 1.9 Invio di un vetraio per interventi di emergenza

Se l'Assicurato necessita di un vetraio presso i locali assicurati, a seguito di Furto o tentato Furto regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza, nonché Incendio, Esplosione, Scoppio e atti vandalici (a parziale deroga dell'art. 2.1 lett c), la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano per il sopralluogo e la riparazione e Generali Italia tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera.
La Prestazione è operante esclusivamente quando la sicurezza dei locali assicurati non è garantita.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di 300,00 euro per Sinistro. L'invio dell'artigiano per la riparazione non è effettuato nei giorni di sabato, domenica e festivi.

Art. 1.10 Invio di una impresa di pulizie

Se i locali assicurati sono stati colpiti da Incendio, Esplosione, Scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici (a parziale deroga dell'art. 2.1 lett c), Furto o tentato Furto, e si rende necessaria una pulizia straordinaria, la Struttura Organizzativa provvede, dietro richiesta dell'Assicurato, ad inviare un'impresa di pulizia specializzata.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di 500,00 euro per Sinistro.

Art. 1.11 Invio di sorvegliante

Se i locali assicurati sono stati danneggiati da Incendio, Esplosione, Scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici (a parziale deroga dell'art. 2.1 lett c), Furto o tentato Furto, e la sicurezza degli stessi è compromessa, la Struttura Organizzativa provvede, dietro richiesta dell'Assicurato, a contattare una società di vigilanza per l'invio di una persona per poter garantire la sicurezza dell'esercizio dell'Assicurato.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi del sorvegliante fino ad un massimo di 10 ore consecutive per Sinistro.

Art. 1.12 Rientro anticipato in albergo del titolare/direttore della struttura per danni ai locali

Se a seguito di Malattia improvvisa o Infortunio oppure se i locali dell'Azienda sono stati colpiti da Furto, tentato Furto, atti vandalici (a parziale deroga dell'art. 2.1 lett c), Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio e l'Assicurato deve rientrare immediatamente alla propria Azienda o alla propria Residenza in Italia, la Struttura Organizzativa fornisce all'Assicurato stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata e Generali Italia tiene a proprio carico le relative spese. Se l'Assicurato, che si avvale della Prestazione sopra indicata, per rientrare più rapidamente deve abbandonare un veicolo in loco, la Struttura Organizzativa mette a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso e Generali Italia tiene a proprio carico la relativa spesa.

Che cosa NON è assicurato

La Prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sul Sinistro che ha dato luogo alla Prestazione.

Ci sono limiti di copertura

La Prestazione opera quando il Sinistro si è verificato a oltre 20 km dalla sede dell'Azienda o dalla propria Residenza in Italia. Generali Italia tiene a proprio carico le spese del biglietto di sola andata dal luogo dove si trova l'Assicurato alla sede dell'Azienda, fino ad un massimo complessivo di 500,00 euro per Sinistro.

ASSISTENZA TURISMO ALLE PERSONE

PRESTAZIONI A PROTEZIONE DELLE PERSONE

Prestazioni a protezione degli ospiti della Struttura ricettiva

Art. 1.13 Consulenza medica

Se una persona ospite della Struttura ricettiva **durante l'orario di operatività** ha una Malattia improvvisa e/o un Infortunio, l'Assicurato può richiedere un parere medico telefonico.
Tale parere medico telefonico non costituisce una diagnosi.
Il servizio è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Art. 1.14 Invio di un medico o di una autoambulanza presso la Struttura ricettiva

La Prestazione può essere richiesta **solo dopo aver avuto la Consulenza Medica di cui all'articolo 1.13.**
Se un ospite della Struttura ricettiva ha bisogno di una visita medica o di un'ambulanza, la Struttura Organizzativa manda un medico scelto e convenzionato presso la Struttura ricettiva stessa.
Quando nessun medico può intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa manda un'autoambulanza per il trasporto dell'ospite verso il centro medico più vicino e specializzato.
Generali Italia tiene a proprio carico i costi di invio del medico convenzionato o del trasporto in ambulanza.
Questa non è una Prestazione in emergenza, nel qual caso va contattato il 118.

Ci sono limiti di copertura

La Prestazione può essere erogata con il seguente orario:
- **da lunedì a venerdì, dalle ore 20:00 alle ore 08:00;**
- **il sabato, la domenica e nei giorni festivi, 24 ore su 24.**

Art. 1.15 Info e video consulto veterinario

A seguito di Malattia o Infortunio del proprio animale domestico, l'ospite della Struttura ricettiva può richiedere una consulenza veterinaria, attraverso video chiamata, contattando la Struttura Organizzativa.
Detto consulto veterinario a distanza non costituisce diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni fornite dall'ospite.

Ci sono limiti di copertura
Il video consulto è organizzato su appuntamento da lunedì a domenica dalle ore 08:00 alle 21:00.

Art. 1.16 Traduttore a disposizione

Se un ospite della Struttura ricettiva ha difficoltà a interpretare le indicazioni mediche scritte, ricevute dal Medico della Struttura Organizzativa perché non conosce la lingua italiana, è possibile richiedere la traduzione della documentazione. La Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'ospite un servizio di traduzione per l'invio in formato digitale del documento tradotto.

Ci sono limiti di copertura
La Prestazione è erogabile da lunedì a venerdì dalle 9 alle 18.

Prestazioni a protezione del titolare e degli addetti della Struttura ricettiva

Art. 1.17 Consulenza medica

In caso di Malattia o Infortunio, l'Assicurato può chiedere un parere medico telefonico contattando la Struttura Organizzativa. I medici usano le informazioni fornite per la valutazione dello stato di salute del soggetto malato o infortunato.
Tale parere medico telefonico non costituisce una diagnosi.
Il servizio è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Art. 1.18 Invio di un medico o di una autoambulanza al domicilio o presso la Struttura ricettiva

La Prestazione può essere richiesta **solo dopo aver avuto la Consulenza Medica di cui all'articolo art. 1.17.**
Se dalla Consulenza medica risulta che l'Assicurato ha bisogno di una visita medica o di un'ambulanza, la Struttura Organizzativa manda un medico scelto e convenzionato al domicilio dell'Assicurato o presso la Struttura ricettiva.
Quando nessun medico può intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa manda un'autoambulanza per il trasporto dell'Assicurato verso il centro medico più vicino e specializzato.
Generali Italia tiene a proprio carico i costi di invio del medico convenzionato o del trasporto in ambulanza.
Questa non è una Prestazione in emergenza, nel qual caso va contattato il 118.

Ci sono limiti di copertura
La Prestazione può essere erogata con il seguente orario:
- **da lunedì a venerdì, dalle ore 20:00 alle ore 8:00;**
- **il sabato, la domenica e nei giorni festivi, 24 ore su 24.**

Art. 1.19 Invio di un infermiere a domicilio

Se l'Assicurato è stato colpito da Infortunio o Malattia improvvisa, per il quale ha dovuto trascorrere almeno una notte di Ricovero in un Istituto di cura e, nei 15 giorni successivi alle dimissioni, ha bisogno dell'assistenza di un infermiere a domicilio, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare al domicilio dell'Assicurato un infermiere il cui onorario è tenuto a proprio carico di Generali Italia.

Ci sono limiti di copertura
Generali Italia tiene a proprio carico l'onorario dell'infermiere fino ad un massimo di 6 ore per Sinistro.
Eventuali eccedenze sono regolate direttamente tra l'Assicurato e l'infermiere inviato dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura stessa.

Art. 1.20 Invio di un fisioterapista a domicilio

Se l'Assicurato è stato colpito da Infortunio, per il quale ha dovuto trascorrere almeno una notte di Ricovero in un Istituto di cura e, nei 15 giorni successivi alle dimissioni, ha bisogno dell'assistenza di un fisioterapista a domicilio, la Struttura Organizzativa provvede a inviare al domicilio dell'Assicurato un fisioterapista il cui onorario è tenuto a proprio carico di Generali Italia.

Ci sono limiti di copertura
Generali Italia tiene a proprio carico l'onorario del fisioterapista fino ad un massimo di 6 ore per Sinistro.
Eventuali eccedenze sono regolate direttamente tra l'Assicurato e il fisioterapista inviato dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura stessa.

Art. 1.21 Invio di un collaboratore domestico

Se l'Assicurato è stato colpito da Infortunio o Malattia improvvisa, per il quale ha dovuto trascorrere almeno una notte di Ricovero in un Istituto di cura e, nei 15 giorni successivi alle dimissioni, non è in grado di provvedere alle principali incombenze domestiche, la Struttura Organizzativa segnala il nominativo di un collaboratore domestico nella zona in cui si trova l'Assicurato, compatibilmente con le disponibilità locali, e il relativo onorario è tenuto a proprio carico di Generali Italia.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico l'onorario del collaboratore domestico fino ad un massimo di 10 ore per Sinistro, usufruibili in non più di 5 giorni. Eventuali eccedenze sono regolate direttamente tra l'Assicurato e la collaboratrice familiare inviata dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura stessa.

Art. 1.22 Invio di un baby-sitter al domicilio

Se per una Malattia o un Infortunio l'Assicurato viene ricoverato in Istituto di cura per almeno una notte e, nei 15 giorni successivi alle dimissioni, non è in grado di occuparsi di un figlio minore, la Struttura Organizzativa, compatibilmente con le disponibilità locali, segnala il nominativo di un baby-sitter in zona e Generali Italia tiene a proprio carico il relativo onorario.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico l'onorario del baby-sitter fino a un massimo di 6 ore per Sinistro. Eventuali eccedenze sono regolate direttamente tra Assicurato e baby-sitter inviato dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura stessa.

Art. 1.23 Invio di un pet sitter al domicilio

Se per una Malattia o un Infortunio l'Assicurato viene ricoverato in Istituto di cura per almeno una notte e, nei 15 giorni successivi alle dimissioni, non è in grado di accudire il suo animale domestico, la Struttura Organizzativa effettua la ricerca di un pet sitter e lo invia al domicilio dell'Assicurato stesso. Generali Italia tiene a proprio carico l'onorario del pet sitter.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico l'onorario del pet sitter fino a un massimo di 5 giorni per 1 ora al giorno.
Eventuali eccedenze sono regolate direttamente tra l'Assicurato e il pet sitter inviato dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura stessa.
Generali Italia per il primo invio richiede un preavviso di 3 giorni per consentire l'erogazione della Prestazione.
La Prestazione opera 7 giorni su 7, dalle ore 09:00 alle ore 18:00.

Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni generali

Tutte le Prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati o che dipendono da:

a) dolo dell'Assicurato;
b) Alluvioni, Inondazioni, eruzioni vulcaniche, Terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
c) guerra, Scioperi, rivoluzioni, Sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
d) trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche

Art. 2.2 Esclusioni relative alle "Prestazioni a protezione delle persone"

Oltre a quanto previsto dall'art. 2.1 "Esclusioni generali" le "Prestazioni a protezione delle persone" non sono dovute per:

a) gli Infortuni e le altre conseguenze causate da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene;
b) gli Infortuni sofferti in conseguenza delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitta, sport aerei in genere, corse e gare automobilistiche non di regolarità pura, motociclistiche e motonautiche ed alle relative prove ed allenamenti nonché tutti gli Infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;

c) Malattie che derivano da epidemie/pandemie verificatesi in un Paese in cui le stesse erano già in atto o già note al momento della partenza.

Inoltre, le Prestazioni non sono dovute dove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che è in corso un rischio guerra.

Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura generali

L'Assicurato decade dal diritto alle Prestazioni se non prende contatto con la Struttura Organizzativa quando si verifica il Sinistro.

Ogni diritto nei confronti di Generali Italia si prescrive entro il termine di 2 anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione[1].

Se l'Assicurato non usufruisce di una o più Prestazioni, Generali Italia non è tenuta a fornire indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Se l'Assicurato, titolare di altra assicurazione Assistenza, si rivolge per le stesse Prestazioni di cui alla presente copertura ad altra impresa assicurativa, le Prestazioni di cui alla presente copertura operano, nei limiti e alle condizioni previste, solo come rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha fornito la Prestazione.

Generali Italia non assume responsabilità per danni che conseguono a ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile. [1]

Art. 3.2 Limiti di copertura delle Prestazioni

<u>Limiti Prestazioni a protezione dei locali assicurati</u>

Ciascuna delle Prestazioni indicate ai precedenti artt. da 1.2 a 1.12 è fornita per un massimo di 3 volte per annualità assicurativa e fino a esaurimento del Massimale indicato in ogni singola Prestazione.
Tutte le spese necessarie al ripristino dei locali assicurati interessati dall'intervento di assistenza sono a carico dell'Assicurato.

<u>Limiti Prestazioni a protezione degli ospiti della Struttura ricettiva</u>

Ciascuna delle Prestazioni indicate ai precedenti artt. da 1.13 a 1.16 è fornita per un massimo di 3 volte per annualità assicurativa e fino a esaurimento del Massimale indicato in ogni singola Prestazione.

<u>Limiti Prestazioni a protezione del titolare e degli addetti della Struttura ricettiva</u>

Ciascuna delle Prestazioni indicate ai precedenti artt. da 1.17 a 1.23 è fornita per un massimo di 3 volte per annualità assicurativa e fino a esaurimento del Massimale indicato in ogni singola Prestazione.

Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Estensione territoriale

Le Prestazioni indicate ai precedenti articoli sono erogabili in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano salvo quella di cui all'art.1.12 "Rientro anticipato in albergo del titolare/direttore della struttura per danni ai locali" che può essere erogata anche al di fuori di tali paesi.

Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo dei limiti delle Prestazioni è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto.

[1] *In conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice civile.*

CONDIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO

Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Garanzia Responsabilità Civile verso terzi – La copertura in generale

Oggetto

Generali Italia tiene indenne l'Assicurato, fino a concorrenza delle somme indicate nella Scheda Riepilogativa per la presente Garanzia, di quanto questi è tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per Danni materiali e Danni corporali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio della/e struttura/e ricettiva/e indicata/e nella Scheda Riepilogativa.
Si intendono comprese:
- le attività inerenti ai servizi di alloggio, prima colazione e bar nonché ad ogni altro servizio ai Clienti previsto dalle successive condizioni di assicurazione o dalle norme di legge per una tipologia di struttura ricettiva con le caratteristiche dichiarate nella Scheda Riepilogativa;
- ogni attività accessoria al funzionamento della struttura ricettiva.

Conduzione e proprietà di fabbricati e pertinenze - Aree verdi

La garanzia comprende la responsabilità:
- derivante dalla conduzione;
- imputabile alla proprietà o altro diritto reale di cui l'Assicurato sia titolare;

dei fabbricati o locali ove si svolge l'attività assicurata e relativi alle ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa e/o eventuali depositi serventi in via accessoria l'esercizio assicurato purché distanti non oltre 300 metri dalle stesse (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini). Nei fabbricati si intendono comprese le relative pertinenze e gli impianti fissi al loro servizio, i serramenti, cancelli o portoni comunque azionati, muri di cinta, recinzioni in genere, aree verdi ed alberi, anche di alto fusto.
La garanzia comprende i danni derivanti:
- dalla proprietà di tende e dehors su spazi aperti di pertinenza dell'esercizio commerciale;
- dalla proprietà e dalla gestione nell'ambito dell'ubicazione di Chioschi, case mobili o in legno.

La garanzia comprende inoltre i danni derivati dai lavori di ordinaria manutezione. Per i lavori di straordinaria manutenzione e comunque per quelli che prevedono l'impiego di impalcature e ponteggi la garanzia opera esclusivamente per la responsabilità civile che incombe all'Assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori.
Essa opera esclusivamente se i lavori vengono affidati a imprese in regola con l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro. Sono compresi anche i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere in qualità di committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del Decreto legislativo 81/2008 se:
- l'Assicurato ha designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori secondo quanto disposto dal Decreto legislativo 81/2008;
- l'evento provoca al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice penale.

Che cosa NON è assicurato

Se richiamata in Scheda Riepilogativa la Opzione "Esclusione RC proprietà immobili" la Garanzia non opera per i rischi imputabili alla proprietà o altro diritto reale delle costruzioni sopra indicate.

Insegne pubblicitarie

La garanzia comprende la responsabilità derivante dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne, di cartelli pubblicitari e di striscioni, ovunque installati nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Impianti sportivi e centri di benessere

Se nella Scheda Riepilogativa, per l'ubicazione, è indicata la presenza di Impianti sportivi e centri benessere, la garanzia comprende la responsabilità che deriva dalla gestione di:
- palestre di fitness,
- campi da gioco (per esempio, da tennis, pallavolo, pallacanestro, calcetto, bocce, pattinaggio),
- piscine,

- maneggi fino a 10 cavalli,
- centri di massaggio ed estetici,
- saune solarium,
- impianti termali e idroterapici, con esclusione delle attività medico-infermieristiche,
- altre strutture, se indicate nella Scheda Riepilogativa,

annesse alla struttura ricettiva e con accesso riservato ai soli Clienti che alloggiano nella struttura ("Clienti pernottanti") o aperto anche a Clienti che non alloggiano nella struttura ("Clienti non pernottanti"), in base a quanto dichiarato.

Se nella Scheda Riepilogativa, per l'ubicazione, alla voce "Impianti sportivi e centri benessere" è indicato "Assenti", la garanzia non comprende tali rischi.

Come opera la copertura

Che cosa NON è assicurato

La copertura opera a condizione che gli impianti siano in regola con le norme di legge e che almeno un Addetto sia in possesso dei requisiti di legge per la conduzione dello stesso.

Che cosa NON è assicurato

Relativamente alle piscine sono esclusi i danni derivanti dall'utilizzo di trampolini, scivoli e piattaforme per i tuffi.

Sono esclusi i danni derivanti dalla gestione di impianti diversi da quelli sopra menzionati.

Strutture ludico-ricreative, animazione

La garanzia comprende la responsabilità derivante dalla gestione di:

- attività culturali, degustazioni e spettacoli
- aree gioco
- aree per animali domestici
- sale da ballo

nell'ambito della struttura ricettiva e riservate ai Clienti.

Che cosa NON è assicurato

Non sono coperti gonfiabili, scivoli o altre strutture per giochi di altezza dal suolo superiore a 4 metri.

Autorimesse

La garanzia comprende la responsabilità derivante dalla gestione di autorimesse annesse alla struttura ricettiva e riservate ai Clienti.

Si intendono compresi anche:

- operazioni di spostamento dei veicoli anche con motore acceso, **purché effettuate da personale dell'Assicurato munito di regolare patente;**
- rifornimento di carburante o energia elettrica, oli minerali, acqua ed aria **con esclusione dei danni conseguenti a lavori di riparazione, manutenzione, ingrassaggio, lavaggio, errata erogazione di carburante ecc.**;
- impianti automatici di lavaggio, **con esclusione dei danni conseguenti a bagnamento e comunque dei danni a veicoli diversi dagli autoveicoli.**

Che cosa NON è assicurato

Restano esclusi i danni ai veicoli da incendio, esplosione e scoppio nonché da furto e sottrazione in genere.

Ristorazione - Consegne a domicilio a mezzo prestatori di lavoro non subordinato - Catering

Se nella Scheda Riepilogativa, per l'ubicazione, è indicata la presenza di "servizio di ristorazione oltre a colazione e bar", la garanzia comprende la responsabilità che deriva dalla gestione di servizi di ristorazione anche diversi da prima colazione e bar.

Come opera la copertura

Se nella Scheda Riepilogativa è indicato che i coperti non superano il doppio dei posti letto e, al momento del Sinistro, tale limite risulta superato in misura superiore al 10%, la copertura opera con applicazione di uno Scoperto del 20%.

Se nella Scheda Riepilogativa, per l'ubicazione, alla voce "Servizio di ristorazione oltre a colazione e bar" è indicato "Assente", la garanzia non comprende tali rischi.

Se dichiarata la presenza di "servizio di ristorazione oltre a colazione e bar", la garanzia opera anche per:

- l'attività di consegna a domicilio dei prodotti della ristorazione anche a mezzo di prestatori di lavoro non subordinato - impiegati dall'Assicurato per proprio conto o attraverso piattaforme gestite da terzi (Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 art. 47-bis) - con velocipedi o veicoli a motore;
- l'attività di fornitura di pasti a privati e imprese (catering), compresi allestimento di strutture, preparazione di cibi e bevande e somministrazione degli stessi sul posto; per tale estensione gli ospiti del "catering" sono equiparati a Clienti che non alloggiano.

Che cosa NON è assicurato

Sono escluse:

- **la gestione di mense**
- **l'organizzazione di eventi aperti al pubblico**

Come opera la copertura

La copertura opera se i lavoratori impiegati sono in regola con l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro.

Noleggio veicoli non a motore e attrezzatura sportiva

La garanzia comprende la responsabilità che deriva dal noleggio, nell'ambito della struttura ricettiva e ai soli Clienti che alloggiano, di:

- biciclette e monopattini, anche elettrici, e altri dispositivi per la micro-mobilità elettrica come definiti dal decreto ministeriale n°229/2019 e successive modifiche **per la cui circolazione non è prevista l'assicurazione obbligatoria**;
- carrozzine e passeggini per bambini;
- attrezzatura sportiva (per esempio sci e scarponi, slittini, pattini), **esclusa l'attrezzatura per sport di arrampicata, subacquei, motonautici e di volo nonché le armi (anche sportive o giocattolo)**.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni che derivano dal noleggio di beni diversi da quelli sopra menzionati.

Committenza di attività esterne – Organizzazione di servizi navetta

La garanzia comprende la responsabilità imputabile all'Assicurato per la committenza a imprese o professionisti o associazioni dell'organizzazione di:

- visite presso città, musei, siti naturalistici, aziende agricole o artigiane;
- escursioni a piedi, in bicicletta o a cavallo, **fermo il limite massimo di impiego di 10 cavalli**;
- itinerari enogastronomici;
- corsi o lezioni relativi a discipline sportive,

per le quali l'Assicurato ha raccolto l'iscrizione di Clienti che alloggiano.

La garanzia comprende la responsabilità che deriva dalla committenza o dall'organizzazione in proprio di servizi navetta riservati ai soli Clienti che alloggiano.

Dove vale la copertura

La copertura opera se i percorsi sono localizzati nell'ambito della Regione in cui si trova struttura ricettiva o di Regione limitrofa.

Che cosa NON è assicurato

È esclusa la responsabilità che deriva da:

- **organizzazione di iniziative esterne all'ubicazione diverse da quelle sopra menzionate;**
- **circolazione di veicoli, imbarcazioni a motore e aeromobili;**
- **professione di guida o istruttore;**
- **esercizio della caccia;**
- **pratica di sport subacquei, motonautici, di arrampicata e di volo.**

Ulteriori servizi

La garanzia comprende la responsabilità che deriva dalla gestione di:

- servizi di custodia di minori
- servizi di acconciatura
- servizi di lavanderia
- servizi di portabagagli
- servizi di toelettatura o custodia e cura di animali in assenza del proprietario (pet sitting)

nell'ambito della struttura ricettiva e riservati ai soli Clienti che alloggiano.
Se tali attività sono affidate a terzi la garanzia opera solo per il rischio della committenza delle attività medesime.

Smercio

La garanzia comprende la responsabilità che deriva dalla gestione di:
- punti vendita al dettaglio;
- distributori automatici di alimenti in confezioni sigillate e bevande;

nell'ambito della struttura ricettiva.

Locazione spazi

La garanzia comprende la responsabilità che deriva dalla locazione di locali e pertinenze, anche attrezzati, per eventi organizzati da terzi.

Servizi previsti dalla legge

La garanzia comprende la responsabilità che deriva dalla organizzazione di:
- servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso presso le sedi aziendali;
- servizi antincendio, svolti con personale preposto e specificatamente formato.

Responsabilità per fatto altrui

Sono compresi i danni di cui l'Assicurato deve rispondere per fatto, anche doloso di:
- propri Addetti
- lavoratori con contratto di prestazione occasionale (a voucher),
- collaboratori autonomi e prestatori d'opera

quando, nel rispetto della vigente legislazione, svolgono prestazioni per conto dell'Assicurato.
La garanzia opera anche per la responsabilità che deriva all'Assicurato per fatti commessi da:
- soggetti che causano il danno in conseguenza della partecipazione occasionale, marginale e nel rispetto della vigente legislazione, all'attività assicurata quali per esempio fornitori che partecipano allo scarico, stagisti in formazione, lavoratori socialmente utili;
- personale di altre imprese quando queste, nel rispetto della legislazione vigente svolgono Servizi Ordinari o Servizi diversi da Servizi Ordinari:
  - loro affidati dall'Assicurato in appalto o somministrazione;
  - in forma consortile con l'Assicurato;
- agenti e rappresentanti dell'Assicurato che svolgono l'attività in forma di impresa;
- lavoratori con contratto di prestazione occasionale e lavoratori autonomi impiegati dall'Assicurato per attività di consegna a domicilio di beni.

Per le strutture a conduzione familiare, la garanzia opera anche per la responsabilità che deriva all'Assicurato per fatti commessi dalle persone che sono nei seguenti rapporti col titolare:
- coniuge, persona unita civilmente o convivente di fatto a termini di legge[8],
- parenti entro il terzo grado,
- affini entro il secondo grado,

se causano il danno in conseguenza della partecipazione occasionale all'attività assicurata.

Qualifica di terzi

Sono considerati terzi le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti e tutti i soggetti giuridici diversi dall'Assicurato, **con le seguenti limitazioni ed esclusioni.**

Ci sono limiti di copertura

Per i seguenti soggetti:
a) Addetti dell'Assicurato, lavoratori con contratto di prestazione occasionale (a voucher), collaboratori autonomi e prestatori d'opera diversi da quelli indicati al punto b);
b) personale di altre imprese quando queste, nel rispetto della legislazione vigente svolgono Servizi diversi da Servizi Ordinari:
   - loro affidati dall'Assicurato in appalto o somministrazione;
   - in forma consortile con l'Assicurato;
c) agenti e rappresentanti dell'Assicurato che svolgono l'attività in forma di impresa,

la garanzia opera nei termini dell'art. 1.3 *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro*.

Per i seguenti soggetti:

- prestatori d'opera intellettuale iscritti a un albo professionale e non soggetti all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro;
- personale di altre imprese a cui l'Assicurato ha affidato in appalto o somministrazione Servizi Ordinari;
- componenti degli organi di amministrazione e controllo dell'Assicurato (che non sono legali rappresentanti) nonché i partecipanti a collegi e commissioni per le attività prestate nell'esercizio della loro funzione – tutti se non devono essere iscritti nel Libro Unico del Lavoro;
- persone che partecipino in modo occasionale e marginale, e nel rispetto della vigente legislazione, all'attività assicurata (per esempio fornitori che partecipano allo scarico, stagisti in formazione, lavoratori socialmente utili);

La copertura opera:

- **per i Danni corporali: con una Franchigia di 3.000,00 euro per ogni soggetto infortunato e, se tenuti all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, solo se in regola con essa al momento del Sinistro.**
- **Per danni a cose e ai veicoli di questi soggetti: con le modalità e nell'ambito degli stessi limiti previsti per i Clienti che non alloggiano.**

Che cosa NON è assicurato

Non sono considerati terzi:

a) coloro che non appartengono alle categorie sopra disciplinate e che, a prescindere dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della partecipazione alle attività assicurate o dello svolgimento di attività per conto dell'Assicurato;

b) quando l'Assicurato è una persona fisica:

- **il titolare stesso e le persone che sono con lui nei seguenti rapporti, anche se non risultano nello stesso Certificato di Stato di Famiglia: coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto a termini di legge[9], genitori e figli;**
- **tutti i componenti della famiglia anagrafica del titolare che risultano dal certificato di Stato di Famiglia;**

c) quando l'Assicurato non è una persona fisica:

- **il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore se è legale rappresentante e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lett. b);**
- **le società che rispetto all'Assicurato sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile e gli amministratori delle stesse.**

Luoghi di svolgimento delle attività assicurate

La garanzia opera per le attività svolte presso le ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa e in eventuali depositi che servono in via accessoria la struttura ricettiva assicurata **se distanti non oltre 300 metri** (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini).

La garanzia opera anche al di fuori delle ubicazioni sopra citate **nei seguenti casi**:

- per attività previste nel paragrafo "Committenza di attività esterne – Organizzazione di servizi navetta";
- per attività amministrative svolte presso uffici e trattative svolte presso fornitori o clienti e missioni dei dipendenti in genere;
- per lo svolgimento, da parte dei dipendenti, di mansioni in regime di lavoro agile come definito ai sensi di legge (legge 81/2017 e successive modifiche), **che rientrano nell'esecuzione delle loro mansioni lavorative**;
- per operazioni di movimentazione di merce tra propri depositi e tra propri depositi e punti vendita, di approvvigionamento presso fornitori o di consegna presso clienti (compreso l'asporto per smaltimento di cose già smontate) e per operazioni di smaltimento presso idonei centri;
- per la partecipazione a fiere, mostre e mercati temporanei; la garanzia opera **solo per manifestazioni di durata non superiore a 15 giorni continuativi** e comprende anche le operazioni di allestimento, conduzione e smontaggio degli stand;
- per l'affissione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque nel territorio nazionale;
- per l'organizzazione/partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, a convegni e seminari o a riunioni di categoria;
- per organizzazione di gite e attività ricreative per il personale dipendente;
- consegne a domicilio di prodotti della ristorazione e servizi di "catering", **se nella Scheda Riepilogativa per l'ubicazione è indicata la presenza di "servizio di ristorazione oltre a colazione e bar".**

Nei casi suddetti è compreso l'uso da parte degli Addetti, per lavoro o servizio, di biciclette e monopattini, anche elettrici, per la cui circolazione non è prevista l'assicurazione obbligatoria

Come opera il massimale per sinistro?
La garanzia per esempio prevede un massimale per sinistro di euro 1.000.000.
A fronte di un sinistro con danni per euro 750.000 verranno risarciti euro 750.000.
A fronte di un sinistro con danni per euro 1.250.000 verranno risarciti euro 1.000.000.

Come opera il massimale per anno?

La garanzia per esempio prevede un massimale per sinistro e per anno di euro 1.000.000.

A fronte di due sinistri (per esempio due infortuni sul lavoro) nell'arco dello stesso anno assicurativo, uno con danni per euro 300.000 e uno con danni per euro 500.000 verranno risarciti euro 300.000 per il primo sinistro e euro 500.000 per il secondo sinistro.

Se invece il primo sinistro comporta danni per euro 300.000 e il secondo danni per euro 800.000 il risarcimento verrà plafonato a euro 1.000.000 totali: per esempio verranno risarciti euro 300.000 per il primo e euro 700.000 per il secondo.

Art. 1.2 Garanzia Responsabilità Civile verso terzi – La copertura specifica

Danni a Cose dei Clienti

La garanzia opera per i danni a Cose dei Clienti, consegnate e non consegnate, per sottrazione, distruzione e deterioramento[1].

Cosa NON è assicurato

La garanzia non opera per i danni da Incendio, Esplosione e Scoppio.

Se richiamata nella Scheda Riepilogativa l'opzione "Esclusione danni di furto", la garanzia non opera per i danni da furto e sottrazione in genere.

Ci sono limiti di copertura

a) Per ciascun Cliente che alloggia, la garanzia opera:
- **fino a concorrenza del limite di Indennizzo;**
- **previa deduzione della Franchigia;**

indicati nella Scheda Riepilogativa alla voce "Limite danni a Cose per Cliente".

Agli effetti dell'applicazione dei suddetti limiti di garanzia:
- i componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati un unico cliente,
- gli ospiti che condividono la medesima camera sono considerati un unico cliente.

Inoltre in relazione a:
- **"Preziosi" non consegnati all'Assicurato, la garanzia opera fino a concorrenza del 50% del "Limite danni a Cose per Cliente" indicato nella Scheda Riepilogativa e ferma l'applicazione della Franchigia nella stessa prevista;**
- **"Preziosi" consegnati, "Valori" e carte di credito, la garanzia non opera.**

In caso di richiamo nella Scheda Riepilogativa dell'opzione "Estensione copertura Danni a Cose dei Clienti - Preziosi e Valori":
- **per "Preziosi", "Valori" e carte di credito non consegnati all'Assicurato, la garanzia opera:**
  - **fino a concorrenza del "Limite danni a Cose per Cliente"**
  - **con uno Scoperto del 10% col minimo pari alla Franchigia indicata in Scheda Riepilogativa alla voce "Limite danni a Cose per Cliente";**
- **per "Preziosi", "Valori" e carte di credito consegnati all'Assicurato, la garanzia non opera.**

b) Per ciascun Cliente che non alloggia,la garanzia opera:
- **fino a concorrenza del 50% del limite di Indennizzo;**
- **previa deduzione della Franchigia;**

indicati in Scheda riepilogativa alla voce "Limite danni a Cose per Cliente".
Agli effetti dell'applicazione dei suddetti limiti di garanzia i componenti di uno stesso nucleo familiare sono considerati un unico Cliente.
In relazione a "Preziosi", "Valori" e carte di credito la garanzia non opera.

Se nella Scheda Riepilogativa è indicata l'opzione "Esclusione Furto Danni a Cose dei Clienti", l'importo nella stessa indicato alla voce "Massimale per danni a cose" rappresenta anche la massima esposizione di Generali Italia per la presente garanzia per ogni annualità assicurativa. Se detto importo è superiore a 500.000,00 euro, il limite massimo di Indennizzo per i danni da furto è comunque costituito da questo secondo importo. Tale limite massimo è ridotto a 100.000,00 euro per i danni da furto di "Valori" e carte di credito.

Se nella Scheda Riepilogativa, per l'ubicazione è indicata la presenza di Impianti sportivi e centri benessere o altre strutture con accesso aperto anche a Clienti che non alloggiano, per i danni da furto e sottrazione in genere delle cose portate nell'ambito di detti impianti, tale limite massimo è ridotto a 25.000,00 euro. Detto limite opera sia per Clienti che alloggiano, sia per i Clienti che non alloggiano.

La garanzia opera inoltre per la responsabilità che deriva dalla committenza della spedizione dei bagagli dei Clienti che alloggiano, al domicilio degli stessi al termine del soggiorno. **Per tale rischio la garanzia opera fino a concorrenza del limite massimo di 2.500,00 euro per Sinistro (fermo il Limite danni a Cose per Cliente danneggiato, se inferiore) e di 10.000,00 euro per annualità assicurativa. Questa garanzia non opera per "Preziosi", "Valori" e carte di credito.**

Danni a veicoli

La garanzia opera per i danni ai veicoli (comprese le biciclette e i monopattini), natanti e aeromobili di Clienti, prestatori di lavoro e terzi in generale, anche sotto carico e scarico, che si trovano nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività assicurata e vengono danneggiati in conseguenza di tale attività, **ferma l'esclusione dei rischi da circolazione, navigazione e volo.**

Ci sono limiti di copertura

Per ogni veicolo, natante o aeromobile danneggiato è pattuita una Franchigia di 300,00 euro.

In relazione all'attività di rifornimento di carburante o energia elettrica sono compresi:
- i Danni materiali ai veicoli a motore sotto rifornimento, **restano comunque esclusi i danni conseguenti a operazioni diverse (ingrassaggio, ecc.)**;
- i Danni materiali da errata fornitura di carburante (**esclusa la fornitura di additivi**) al veicolo, se l'erogazione viene effettuata da Addetti dell'Assicurato.

In relazione all'attività di lavaggio automatico sono compresi esclusivamente i Danni materiali, a autoveicoli, causati da malfunzionamento o guasto meccanico accidentali dell'impianto di lavaggio **se è in vigore un contratto di assistenza tecnica e di manutenzione periodica e l'ultimo controllo è stato effettuato non oltre dodici mesi prima della data di accadimento del danno; sono comunque esclusi i danni da bagnamento.**
Per ciascuna delle tre fattispecie sopra indicate, come pure per operazioni di spostamento dei veicoli con motore acceso, la garanzia opera con una Franchigia assoluta di euro 500,00 per veicolo danneggiato e fino a concorrenza di un limite massimo per Sinistro e per anno assicurativo di euro 25.000,00.

Che cosa NON è assicurato

Restano ferme le esclusioni e limitazioni di carattere generale non espressamente derogate e in particolare la garanzia non opera per i danni:
- **da mancato uso;**
- **alle cose che si trovano sui veicoli, natanti e aeromobili o al loro interno;**
- **da incendio, esplosione e/o scoppio;**
- **da furto e sottrazione in genere.**

Danni a cose in consegna (diverse dalle Cose dei Clienti)

La garanzia comprende il risarcimento dei **soli Danni materiali e diretti** alle cose mobili di terzi detenute dall'Assicurato.

Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non espressamente derogate la garanzia non opera per i danni a:
- **Cose dei Clienti e veicoli, natanti o aeromobili per le quali vale quanto sopra disciplinato;**
- **beni strumentali all'attività per la quale è prestata l'assicurazione;**
- **cose che sono state, sono o devono essere oggetto dell'attività assicurata e/o trasportate.**

Ci sono limiti di copertura

La copertura viene prestata con uno Scoperto a carico dell'Assicurato del 10% di ciascun danno con il minimo assoluto, per Sinistro, di euro 250,00 e fino a concorrenza del limite stabilito in polizza per i Danni materiali, con il massimo comunque di euro 25.000,00 per Sinistro ed anno assicurativo.

Danni da interruzione e sospensione di attività di terzi

La garanzia opera per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti a un danno risarcibile ai termini della presente Garanzia.

Ci sono limiti di copertura

Per questi danni la garanzia opera fino a concorrenza del 20% del Massimale per Sinistro indicato nella Scheda Riepilogativa per la presente Garanzia.

Danni da cose vendute – Ristorazione – Smercio

La garanzia opera per i danni causati, anche dopo la consegna a terzi, da cose vendute che **non sono prodotte o lavorate dall'Assicurato.**

Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non espressamente derogate la presente estensione non opera per:

- **i danni derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti stessi o di loro componenti (anche se importati dall'Assicurato) e comunque i danni causati dagli animali dopo la consegna all'acquirente;**
- **i danni alle cose stesse, le spese per le relative riparazioni, sostituzioni, ritiro o rimpiazzo, il loro controvalore nonché i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità.**

Come opera la copertura

La garanzia opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato:

- **per la prima volta durante il periodo di efficacia del presente contratto per danni relativi a prodotti venduti o comunque consegnati durante lo stesso periodo di efficacia;**
- **in relazione a danni si verificano non oltre due anni dopo la vendita o comunque dopo la consegna del prodotto.**

Il massimale per Sinistro rappresenta anche il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.
Per i danni a Cose dei Clienti la garanzia opera nei termini di cui allo specifico paragrafo.
Sono equiparati a Clienti che non alloggiano i soggetti che fruiscono di servizi dell'Assicurato al di fuori della struttura ricettiva.

In caso di nuova polizza che sostituisce **senza interruzione una precedente, entrambe stipulate con Generali Italia per il medesimo rischio e con analoga copertura disciplinata con lo stesso regime di validità temporale**, la garanzia opera **secondo le norme contrattuali della nuova Polizza** ed **entro i limiti di indennizzo della Polizza precedente:**

- per le richieste di Risarcimento di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza durante il periodo di efficacia della nuova Polizza anche se originate da prodotti venduti o comunque consegnati durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita;
- purché i danni si verifichino non oltre due anni dopo la vendita o comunque dopo la consegna.

In caso di modifica dei limiti di indennizzo della garanzia in corso di contratto, per le richieste di Risarcimento originate da fatti accaduti prima della modifica stessa **continuano ad applicarsi i limiti preesistenti alla variazione**.

La garanzia, opera nell'ambito dei medesimi limiti di copertura, anche per i danni causati da cose prodotte o lavorate dall'Assicurato e dunque, per queste ultime, anche i danni derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti stessi o di loro componenti.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera se le cose prodotte o lavorate dall'Assicurato:

- **sono dallo stesso vendute e/o somministrate direttamente a consumatori finali;**
- **sono somministrate a consumatori finali da bar, ristoranti, alberghi a cui l'Assicurato vende i propri prodotti;**
- **sono somministrate a consumatori finali nell'ambito di eventi organizzati da aziende a cui l'Assicurato vende i propri prodotti.**

Danni da trattamenti alla persona

In relazione a servizi di acconciatore o di trattamenti alla persona (estetici, massaggi, termali ecc.) la garanzia opera **limitatamente ai soli Danni corporali o morte conseguenti a prestazioni o trattamenti effettuati durante il periodo di efficacia della garanzia e che si manifestino entro 60 giorni dalla prestazione o trattamento stesso.**

Come opera la copertura

L'efficacia della garanzia è in ogni caso subordinata al possesso, da parte del preposto e/o delle persone addette ai servizi, dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta ed alla condizione che le attività e i trattamenti praticati non richiedano controlli medici.

Come opera la garanzia in "regime di richiesta di risarcimento – claims made"?

Esempio 1:
- Garanzia attiva dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020
- Prodotto venduto a giugno del 2020
- Richiesta di risarcimento pervenuta marzo 2021

La garanzia non è operativa.

Esempio 2:
- Garanzia attiva dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2023
- Prodotto venduto a giugno del 2020
- Richiesta di risarcimento pervenuta marzo 2021

La garanzia è operativa.

Cosa succede alle garanzie in "regime di richiesta di risarcimento – claims made" in caso di sostituzione di polizza?

Esempio 1:
- Garanzia attiva dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020
- Nuova polizza dal 1 gennaio 2021 con uguale garanzia e massimale
- Prodotto venduto a giugno del 2020
- Richiesta di risarcimento pervenuta marzo 2021

La garanzia è operativa.

Esempio 2:
- Garanzia attiva dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020
- Nuova polizza dal 1 gennaio 2021 con stessa garanzia e massimale più elevato
- Prodotto venduto a giugno del 2020
- Richiesta di risarcimento pervenuta marzo 2021

La garanzia è operativa ma opera il massimale in essere quando è stato venduto il prodotto.

Danni da beni ceduti a noleggio

In relazione al noleggio di beni la garanzia opera limitatamente ai danni cagionati dai beni oggetto di noleggio che si verifichino durante la detenzione degli stessi da parte degli utilizzatori, in corso di efficacia della garanzia.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera con le seguenti limitazioni:
- **i Danni corporali sono assicurati sempre se dall'evento derivano la morte o lesioni personali gravi o gravissime[2] così come definite dall'art. 583 del Codice Penale;**
- **i Danni materiali sono assicurati:**
  - **fino a concorrenza del 50% del limite di indennizzo indicato in Scheda riepilogativa;**
  - **previa deduzione di una franchigia assoluta di importo indicato in Scheda riepilogativa; alla voce "Limite danni a Cose per Cliente".**
  - **sono esclusi i danni da mancato uso e da interruzione/sospensione di attività;**
  - **il massimale per Sinistro deve intendersi anche quale massimo esborso di Generali Italia per ciascuna annualità assicurativa.**

Che cosa NON è assicurato

Restano ferme le esclusioni e limitazioni di carattere generale non espressamente derogate e in particolare la garanzia non opera per i Danni materiali causati da incendio, esplosione e scoppio dei beni oggetto di noleggio.

Danni da conduzione di fabbricati e relative pertinenze

In relazione ai danni derivanti dalla conduzione e/o proprietà di fabbricati e relative pertinenze la garanzia opera con i seguenti limiti.

Ci sono limiti di copertura

Per i danni a terzi conseguenti a spargimento di acqua o rigurgito di fogna viene applicata una Franchigia di euro 200,00 per Sinistro.

Per i danni a Cose dei Clienti e a veicoli, natanti e aeromobili la garanzia opera nei termini di cui allo specifico paragrafo.

Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non espressamente derogate la presente copertura non opera:
- **danni derivanti da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali;**
- **danni derivanti da lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione.**

In caso di richiamo nella Scheda Riepilogativa all'opzione "Esclusione RC proprietà degli immobili" la garanzia non opera per i rischi imputabili alla proprietà.

In ogni caso la garanzia non opera per la responsabilità derivante dalla proprietà di immobili diversi dai fabbricati ove si svolge l'attività assicurata.

La garanzia si estende alle aree di pertinenza dei fabbricati o locali ove si svolge l'attività assicurata adibite a parcheggio dell'esercizio assicurato.

Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non espressamente derogate la presente copertura non opera per:
- **la responsabilità derivante da insufficiente segnaletica stradale;**
- **i danni ai veicoli da mancata asportazione di neve e/o ghiaccio dall'area di circolazione;**
- **i danni ai veicoli causati da inondazione o allagamento;**
- **i danni alle cose che si trovano sui veicoli stessi o al loro interno;**
- **i danni da mancato uso dei veicoli o delle cose che si trovano sui veicoli stessi o al loro interno.**

Ci sono limiti di copertura

In caso di mancata asportazione di neve o ghiaccio dall'area adibita a parcheggio la copertura opera solo per i danni subiti dai pedoni quando si trovano su strade e camminamenti dedicati.

Danni da inquinamento accidentale

La garanzia opera per i danni conseguenti ad inquinamento derivante da rottura improvvisa di impianti, condutture e attrezzature presso le sedi aziendali, **ferma l'esclusione dei casi di inquinamento graduale.**

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura viene prestata:
- **con applicazione di uno Scoperto del 10%, col minimo assoluto di euro 2.500,00 per ogni Sinistro;**
- **fino a concorrenza dei massimali indicati in polizza e comunque non oltre l'importo massimo di euro 200.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.**

Danni da animali - Danni agli animali

In relazione alla presenza di animali, anche portati dai Clienti, la garanzia opera esclusivamente per i danni causati da animali domestici, compresi i cavalli.

Ci sono limiti di copertura

In relazione alla conduzione di maneggi:
- **per coloro che montano a cavallo, la garanzia opera limitatamente ai casi di morte o di lesioni gravi e gravissime ex art. 583 c.p. con esclusione dei danni a cose;**
- **per danni ai cavalli la garanzia opera fino a concorrenza di euro 10.000,00 per sinistro e euro 25.000,00 per anno assicurativo, previa deduzione di una franchigia assoluta di euro 500,00 per cavallo danneggiato.**

Che cosa NON è assicurato

La garanzia non opera:
- **per infortunio del cavallo occorso durante la fase di equitazione;**
- **per contagio del cavallo;**
- **per danni subiti dal cliente proprietario del cavallo per il mancato uso dello stesso;**
- **per danni da incendio, esplosione e scoppio né da furto e sottrazione in genere.**

Danni da incendio - Danni a cose nell'ambito dei lavori

La garanzia opera per i danni alle cose che si trovano nell'ambito dei lavori e per i danni da incendio, esplosione, scoppio anche di cose, diverse da veicoli a motore, detenute dall'Assicurato limitatamente alle attività svolte al di fuori delle ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa e da depositi serventi in via accessoria la struttura ricettiva assicurato **purché distanti non oltre 300 metri** (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini).

Ci sono limiti di copertura

In relazione:

- **ai Danni materiali da incendio, esplosione, scoppio da qualunque causa originati ed ai relativi danni da interruzione o sospensione di attività, si applica uno Scoperto pari al 10% del danno con il minimo di euro 250,00, fermi gli ulteriori specifici limiti di indennizzo e il limite massimo di euro 250.000,00 per anno assicurativo, mentre**
- **ai restanti Danni materiali si applica una Franchigia di euro 250,00 per Sinistro, fermi gli eventuali specifici limiti massimi di indennizzo previsti in relazione a specifiche fattispecie di danno (per es. Danni a cose dei Clienti).**

Come opera lo scoperto?

La garanzia per esempio prevede, per ciascun sinistro, uno scoperto del 10% con un minimo di euro 1.000 e uno specifico limite massimo di indennizzo di euro 25.000.

A fronte di un sinistro con danni per euro 30.000 sono pagati euro 25.000 cioè il minor importo tra:
- il danno ridotto dello scoperto (euro 30.000-euro 3.000)
- il limite di indennizzo (euro 25.000).

A fronte di un sinistro con danni per euro 5.000 sono pagati euro 4.000 cioè il minor importo tra:
- il danno ridotto dello scoperto (euro 5.000-euro 1.000 poiché il minimo di scoperto è maggiore del 10% del danno che sarebbe euro 500)
- il limite di indennizzo (euro 25.000).

Come opera la franchigia?

La garanzia, per esempio, prevede per ciascun sinistro una franchigia di euro 500 e uno specifico limite massimo di indennizzo di euro 25.000.

A fronte di un sinistro con danni per euro 10.000 sono pagati euro 9.500 cioè il minor importo tra:
- il danno ridotto della franchigia (euro 10.000-euro 500)
- il limite di indennizzo (euro 25.000).

A fronte di un sinistro con danni per euro 100 nulla è pagato poiché l'importo del danno è inferiore all'importo della franchigia.

Danni da circolazione causati da carrelli destinati alla movimentazione di cose

La garanzia comprende i danni da circolazione causati dai carrelli di cui all'art. 58, lett. c), del Codice della Strada (elevatori, trasportatori o trattori) **non immatricolati e sprovvisti di certificato di circolazione**, in quanto destinati ad operare prevalentemente all'interno di stabilimenti, magazzini e depositi per collegare più reparti dei medesimi e per svolgere operazioni di carico e scarico, se detti carrelli effettuano su strada o aree equiparate brevi e saltuari spostamenti **alle condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia** (Decreto della Direzione Generale per la Motorizzazione del 14.01.2014 e successive variazioni).

In assenza di autorizzazione della competente autorità (art. 4 del Decreto sopra citato) come pure in caso di mancato rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa (artt. 2 e 3 del Decreto sopra citato) la presente estensione deve intendersi non operante

Che cosa NON è assicurato

Restano ferme le esclusioni e limitazioni di carattere generale non espressamente derogate e in particolare l'esclusione dei danni alle cose trasportate, rimorchiate o sollevate.

Danni da circolazione - committenza auto prestatori di lavoro

La garanzia comprende la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile **quale committente di propri prestatori di lavoro** iscritti nel Libro Unico del Lavoro e muniti di regolare abilitazione alla guida, che, per suo conto, si trovino alla guida di autovetture, autocarri, motocicli, ciclomotori se tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso né da questi posseduti in leasing, salvo il caso in cui essi costituiscano un fringe benefit per il dipendente e vengano dallo stesso utilizzati sia per lavoro sia nel tempo libero. La garanzia comprende anche i danni per morte o lesioni personali subiti dai terzi trasportati. Non sono considerati terzi le persone che non si trovino con il conducente nei rapporti di cui all'Art.1.1 paragrafo "Qualifica di terzi" lett. b).

Ci sono limiti di copertura

Questa garanzia è prestata con una Franchigia assoluta di euro 250,00 per ogni Sinistro.

Danni da Incidente Cyber

La garanzia comprende la responsabilità da Incidente Cyber che ha colpito il sistema informatico dell'Assicurato se ne derivano Danni materiali e Danni corporali.

Ci sono limiti di copertura

In relazione ai danni a cose, anche dei Clienti, diverse da Dati informatici la garanzia opera limitatamente al risarcimento dei soli Danni materiali e diretti con esclusione di ogni ulteriore fattispecie di danno.

Che cosa NON è assicurato

La garanzia non opera:
- **per qualsiasi danno diretto a Dati informatici,**
- **per il valore intrinseco dei Dati informatici,**
- **per qualsiasi tipo di danno indiretto e conseguente determinato da ogni evento dannoso subito dai Dati informatici,**
- **danni da stress emotivo/sofferenza psicologica.**

Resta ferma l'esclusione dei danni derivanti da Atto Cyber.

Ci sono limiti di copertura

In relazione ai danni a cose, anche dei Clienti, diverse da Dati informatici la garanzia opera limitatamente al risarcimento dei soli Danni materiali e diretti con esclusione di ogni ulteriore fattispecie di danno.

Art. 1.3 Garanzia Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro

Oggetto

Generali Italia tiene indenne l'Assicurato fino alla concorrenza delle somme indicate nella Scheda Riepilogativa per la presente Sezione di quanto questi è tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

a) ai sensi degli art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, **per gli infortuni** (escluse le malattie professionali) per i quali l'INAIL è tenuto ad erogare una prestazione, sofferti dagli Addetti assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
b) ai sensi del Codice civile a titolo di risarcimento danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali;

ovunque si verifica l'infortunio purché in relazione all'esercizio dell'attività dichiarata nella Scheda Riepilogativa.

Per titolare, soci e familiari coadiuvanti, tutti in quanto soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL, la garanzia opera limitatamente alla rivalsa esperita dall'INAIL di cui al precedente punto a).

La garanzia è efficace se, al momento del Sinistro, il lavoratore è in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge o se, se si tratta di lavoratore subordinato dell'Assicurato non in regola, l'irregolarità deriva da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materia.

Ci sono limiti di copertura

Relativamente alle lesioni personali di cui al punto b) sono comprese in garanzia solo quelle dalle quali sia derivata un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali) non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di legge[4].

In caso di richiamo nella Scheda Riepilogativa della Garanzia opzionale "RC verso prestatori di lavoro con franchigia in valore" la garanzia di cui al punto b) è prestata per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali) con una Franchigia assoluta, a carico dell'Assicurato, di euro 3.000,00/5.000,00 per ogni lavoratore infortunato.

Che cosa NON è assicurato

In caso di richiamo nella Scheda Riepilogativa della Opzione "Esclusione RC verso prestatori di lavoro" e di indicazione alla somma Massimale per prestatore di lavoro "Non Assicurato", l'intero art. 1.3 (Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro) si intende abrogato e le relative coperture non operanti.

Ulteriori prestatori di lavoro

Ai fini della presente garanzia sono equiparati agli Addetti agli effetti dei precedenti punti a) e b):

a) i lavoratori dell'Assicurato con contratto di prestazione occasionale (a voucher, Legge 21 giugno 2017 n. 96, art. 54 bis);
b) i collaboratori autonomi e prestatori d'opera in genere soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL dei quali l'Assicurato si avvale nel rispetto della vigente legislazione per l'esecuzione di parte delle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
c) il personale di imprese a cui l'Assicurato ha affidato in appalto o somministrazione o con cui svolga in forma consortile servizi diversi dai Servizi Ordinari nonché agenti e rappresentanti dell'Assicurato che svolgono l'attività in forma di impresa;
d) se nella Scheda Riepilogativa, per l'ubicazione, è indicata la presenza di "Servizio di ristorazione oltre a colazione e bar", i prestatori di lavoro non subordinato impiegati dall'Assicurato, per proprio conto o attraverso piattaforme gestite da terzi[5], in attività di consegna a domicilio di beni con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore (se dichiarato servizio di ristorazione).

Danni a cose dei prestatori di lavoro

La garanzia comprende anche i danni a cose e veicoli dei prestatori di lavoro rientranti nell'ambito della presente garanzia con le modalità e nell'ambito dei medesimi limiti previsti nella garanzia Responsabilità Civile verso terzi per i Clienti che non alloggiano.

Che cosa NON è assicurato

Questa copertura non comprende i danni alle cose e ai veicoli impiegati nello svolgimento dell'attività svolta per conto dell'Assicurato.

Art. 1.4 R.C. personale degli Addetti

Le garanzie:

- Responsabilità Civile verso terzi;
- Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro;

operano anche per la responsabilità civile personale e diretta degli Addetti e, in caso di persona giuridica, degli amministratori e del legale rappresentante derivante da un Sinistro risarcibile a termini della presente Sezione.

In relazione alla garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro l'estensione opera anche per la responsabilità civile imputabile al "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" (sia o meno dipendente dell'Assicurato) ai sensi del Decreto legislativo 81/2008. Nel caso in cui questi non sia dipendente dell'Assicurato, l'assicurazione è prestata **limitatamente all'attività svolta per l'azienda assicurata.**

I limiti stabiliti nella Scheda Riepilogativa per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto, unici, anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Art. 1.5 Rivalse

Le garanzie Responsabilità Civile verso terzi e Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro operano anche in relazione ad azioni di rivalsa da chiunque esperite e in particolare per quelle esperite da enti previdenziali quali l'INPS[6].

Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

In relazione alle fattispecie previste nel presente articolo la garanzia si intende **mai operante**, senza alcuna possibilità di deroga.

Le garanzie Responsabilità Civile verso terzi e Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro non operano:

a) per i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche nonché per i danni verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

b) per i danni derivanti da detenzione od impiego di esplosivi;
c) per i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti amianto;
d) per i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici;
e) per i danni derivanti da attività svolte dall'Assicurato o per suo conto all'interno di cisterne, serbatoi, vasche e altri luoghi qualificabili come ambienti sospetti di inquinamento o confinati[7];

Per la garanzia Responsabilità Civile verso terzi sono altresì esclusi i danni:

f) dei quali l'Assicurato deve rispondere per responsabilità volontariamente assunte e che non gli derivano direttamente dalla legge;
g) derivanti da lavori effettuati dall'Assicurato o per suo conto all'interno della cd. "airside area" degli aeroporti e comunque i danni agli aeromobili nonché da lavori effettuati su infrastrutture offshore;
h) derivanti dall'uso di veicoli a motore, macchinari od impianti se sono condotti od azionati da persona che non ha compiuto il 16° anno di età, o comunque se non è in possesso dei requisiti psicofisici necessari per l'abilitazione a norma delle disposizioni in vigore;
i) derivante da Atto Cyber;
j) a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati ed a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
k) causati da animali diversi dagli animali domestici e dai cavalli;
l) dall'organizzazione di manifestazioni, gare e competizioni sportive in genere.

Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

In relazione alle fattispecie previste nel presente articolo la garanzia si intende non operante, **salvo** che sia prevista una **espressa deroga** nell'ambito della **Garanzia Base** oppure nell'ambito di **Garanzie opzionali**.

La garanzia Responsabilità Civile verso terzi non opera per danni:

a) cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, riparati, lavorati o venduti dopo la consegna a terzi;
b) cagionati da opere, installazioni in genere, riparazioni, manutenzioni, pose in opera svolte presso terzi e non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
c) a cose che l'Assicurato o chi per lui detiene a qualsiasi titolo;
d) a cose che l'Assicurato o chi per lui rimorchia o trasporta su mezzi di trasporto, anche in fase di carico o scarico e durante la sosta nell'ambito di dette operazioni;
e) a cose sollevate dall'Assicurato o chi per lui;
f) a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni;
g) alle opere in costruzione, alle cose sulle quali l'Assicurato o chi per suo conto esegue i lavori;
h) alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione di attività svolte dall'Assicurato o per suo conto;
i) a cose altrui derivanti da incendio esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
j) derivante da Incidente Cyber
k) da circolazione su strade di uso pubblico o aree equiparate di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
l) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
m) derivanti dallo svolgimento di attività medico - infermieristica.

Sono altresì esclusi i risarcimenti a carattere punitivo (punitive exemplary damages).

Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Validità territoriale

La garanzia Responsabilità Civile verso terzi opera, a termini di contratto, per i danni verificatisi in tutto il mondo.

Ci sono limiti di copertura

In USA e Canada la garanzia opera esclusivamente per danni conseguenti alla partecipazione a fiere, mostre e mercati svolti in tali paesi.

In ogni caso i danni verificatisi fuori dal territorio dell'Unione Europea, del Regno Unito e della Svizzera sono liquidati con applicazione di una Franchigia assoluta (o minimo di Scoperto) di euro 1.000,00 per Sinistro, salvi più elevati limiti di indennizzo previsti.

La garanzia Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro opera, a termini di contratto, in tutto il mondo.

Quando e come devo pagare?

In base alla copertura, per la presente sezione sono previste le seguenti opzioni per il calcolo del Premio.

Art. 5.1 Calcolo del premio

Il premio relativo alla Garanzia Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro è calcolato in base a elementi di rischio che non possono variare. Il Contraente dichiara per ciascuna ubicazione il numero di posti letto previsto per il periodo di durata della Garanzia stessa. Detto numero viene considerato quale limite massimo ed è uno degli elementi presi a base per il calcolo del premio annuo relativo alle Garanzie. Se indicato anche il numero di piazzole, si considera che una piazzola sia equivalente a tre posti letto ai fini del calcolo del numero di posti letto e del premio.

Che obblighi ho

Se nel corso della durata del presente contratto il numero di posti letto, totale di tutte le ubicazioni, eccede quello risultante dalla Scheda Riepilogativa, l'Assicurato è tenuto a darne comunicazione a Generali Italia in base all'art. 6 *Dichiarazioni del Contraente/Assicurato – Variazione del rischio – Codici struttura ricettiva* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione ATTIVA Turismo contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO. Se l'Assicurato omette, non intenzionalmente, di segnalare questa variazione in aumento Generali Italia rinuncia all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile a condizione che la variazione risulti non superiore al 10 %. Se il numero di posti letto, totale di tutte le ubicazioni, risultante dalla Scheda Riepilogativa è inferiore a 20 unità il limite di tolleranza viene comunque conteggiato a partire da 20 unità.

Rimane fermo l'obbligo del Contraente di dare comunicazione a Generali Italia a termini dell'art. 6 *Dichiarazioni del Contraente/Assicurato – Variazione del rischio – Codici struttura ricettiva* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione ATTIVA Turismo contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO della variazione di ogni altro elemento dichiarato e risultante dalla Scheda Riepilogativa nei Dettagli di ciascuna struttura ricettiva.

Come si determina il numero di posti letto in presenza di piazzole?

Esempio

Un campeggio ha:
- Posti letto: 50
- Piazzole: 100

Determinazione del Numero di Posti Letto: 50 + 100x3 = 350

Cosa succede in caso di variazione del numero di posti letto totale?

Esempio 1
- Numero di Posti Letto totale dichiarato: 350
- Limite di tolleranza 10%: 35
- Numero di Posti Letto effettivo: 360

La garanzia è operante.

Esempio 2
- Numero di Posti Letto totale dichiarato: 350
- Limite di tolleranza 10%: 35
- Numero di Posti Letto effettivo: 400

La garanzia è operante ma il pagamento dovuto è ridotto in proporzione al rapporto tra il premio calcolato in funzione di un Numero di Posti Letto pari a 350 e il premio calcolato in funzione di un Numero di Posti Letto pari a 400:
- Premio per Numero di Posti Letto pari a 350: euro 1.000
- Premio per Numero di Posti Letto pari a 400: euro 1.100
- Rapporto tra i premi versati e dovuti pari a 10/11 (euro 1.000 / euro 1.100)
- Pagamento dovuto ridotto di 1/11

Art. 5.1 Calcolo del premio regolabile

Il premio relativo alla Garanzia Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro è calcolato in base **a elementi di rischio che possono variare**. Si intende anticipato in via provvisoria a norma dell'art. dell'articolo 11 *Pagamento del premio e decorrenza della garanzia - Mezzi di pagamento del premio* **delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione ATTIVA Turismo contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO** sulla base:
- **del tasso di regolazione,**
- **dell'importo preventivo annuo dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni,**

esposti nella Scheda Riepilogativa in relazione alla presente Garanzia.

Il premio, al netto dell'imposta, viene quindi regolato alla fine di ogni annualità assicurativa (o della minor durata del contratto), secondo l'importo consuntivo dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni relativo allo stesso periodo in base a quanto stabilito dall'art. 1.3 "Regolazione del premio" delle Norme Comuni di questo Modulo. Il premio minimo che il Contraente deve pagare è quello stabilito nella Scheda Riepilogativa.

Che obblighi ho

Rimane fermo l'obbligo del Contraente di dare comunicazione a Generali Italia a termini dell'articolo 6 *Dichiarazioni del Contraente/Assicurato – Variazioni del rischio – Codici struttura ricettiva* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione ATTIVA Turismo contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO della variazione di ogni altro elemento dichiarato e risultante dalla Scheda Riepilogativa nei Dettagli di ciascuna struttura ricettiva.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 6.1 Operatività della garanzia

Se non diversamente disposto, la Garanzia opera in conseguenza di fatti compiuti durante il periodo di efficacia della stessa.

Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali

Art. 7.1 Garanzie opzionali

RC malattie professionali

Ad integrazione della garanzia Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro di cui all'art. 1.3 Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124 e dell'art. 13 del Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per le malattie professionali sofferte dai prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del predetto D.P.R. e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione

Sono esclusi i lavoratori che non siano titolari di contratto di lavoro subordinato con l'Assicurato.

Titolare, soci e familiari coadiuvanti, tutti in quanto soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL, sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell'Assicurato limitatamente alla rivalsa esperita dall'INAIL.

Come opera la copertura

La garanzia opera per le malattie insorte e manifestatesi durante il periodo di efficacia del presente contratto e conseguenti a fatti colposi posti in essere per la prima volta durante l'efficacia del contratto medesimo. Fermo quanto precede, la garanzia opera altresì per le richieste di risarcimento presentate entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro o dalla data di cessazione della presente Garanzia se antecedente. Qualora il motivo della cessazione del rapporto di lavoro sia il pensionamento del dipendente detto termine si intende elevato a dodici mesi, fermo il termine dei sei mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione qualora essa intervenga nel frattempo.

In caso di sostituzione senza soluzione di continuità di polizza stipulata sempre con Generali Italia, per il medesimo rischio e con analoga garanzia disciplinata con il medesimo regime di validità temporale, l'estensione vale:

- alle condizioni normative della presente polizza ed entro i limiti di esborso della polizza sostituita;
- per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione anche se originate da fatti posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza sostituita.

Rimangono fermi i termini previsti per il caso di cessazione del rapporto di lavoro.

In caso di modifica dei limiti di indennizzo della garanzia in corso di contratto, per le richieste di risarcimento originate da fatti accaduti prima della modifica stessa continuano ad applicarsi i limiti preesistenti alla variazione.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia viene prestata fino a concorrenza del Massimale per prestatore di Lavoro indicato nella Scheda Riepilogativa in relazione alla presente Sezione o, se inferiore, del limite massimo di euro 500.000,00 che rappresenta anche la massima esposizione di Generali Italia per tutta la durata del presente contratto.

In caso di esaurimento di quest'ultimo massimale, su richiesta dell'Assicurato, Generali Italia si riserva la facoltà di reintegrarlo a condizioni da stabilirsi.

Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non espressamente derogate la presente estensione non opera:

- **per i casi di contagio da virus HIV;**
- **per le ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile;**
- **per le malattie professionali conseguenti:**
  - **alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte di amministratori o legali rappresentanti dell'impresa;**
  - **alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte di amministratori e rappresentanti legali dell'impresa. Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.**

Che obblighi ho

Fermo restando quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione per la denuncia dei sinistri di Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro Generali Italia ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire tutte le notizie e la documentazione necessaria.

<u>Stabilimenti balneari</u>

A integrazione dell'Art. 1.1 (Garanzia Responsabilità Civile verso terzi – La copertura in generale), la garanzia comprende anche la responsabilità che deriva dalla conduzione di uno stabilimento balneare annesso alla struttura ricettiva:

- con accesso riservato / non riservato ai soli Clienti che alloggiano e con numero di ombrelloni non superiore a 1,5 volte il numero di posti letto.

secondo quanto indicato per l'ubicazione nella Scheda Riepilogativa.

È compreso anche il noleggio di natanti a remi o a vela di lunghezza non superiore a 6,5 metri.

Ci sono limiti di copertura

Per i danni accaduti a cose situate nell'ambito dello stabilimento balneare si conviene che la garanzia opera:

- **fino a concorrenza del 50% del limite di indennizzo indicato in Scheda Riepilogativa;**
- **previa deduzione di una Franchigia di 500,00 euro o della maggiore Franchigia indicato in Scheda Riepilogativa;**

alla voce "Limite danni a Cose per Cliente"

- **fino a concorrenza di 25.000,00 euro per annualità assicurativa per i danni da furto e sottrazione in genere.**

Detti limiti operano sia per Clienti che alloggiano sia per i Clienti che non alloggiano.

Agli effetti dell'applicazione dei suddetti limiti di garanzia:

- **i componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati un unico cliente,**
- **gli ospiti che condividono il medesimo ombrellone sono considerati un unico cliente.**

Che cosa NON è assicurato

La garanzia non opera per :

- **"Preziosi", "Valori" e carte di credito;**
- **danni che derivano da sport subacquei, motonautici, di arrampicata e di volo.**

Organizzazione diretta di attività esterne

A integrazione dell'Art. 1.1 (Garanzia Responsabilità Civile verso terzi – La copertura in generale), la garanzia comprende la responsabilità imputabile all'Assicurato per l'organizzazione di:

- visite presso città, musei, siti naturalistici, aziende agricole o artigiane;
- escursioni a piedi, in bicicletta o a cavallo, **fermo il limite massimo di impiego di 10 cavalli**;
- itinerari enogastronomici;
- corsi o lezioni relativi a discipline sportive,

erogate/i da Addetti dell'Assicurato e riservate/i a Clienti che alloggiano.

Se per la conduzione dell'attività sono richieste specifiche abilitazioni, la garanzia opera solo se gli Addetti incaricati ne sono in possesso. In tal caso la copertura comprende anche la responsabilità personale della guida o istruttore per errori professionali se ne derivano Danni corporali o materiali.a

Dove vale la copertura

La copertura opera se i percorsi sono localizzati nell'ambito della Regione di ubicazione della struttura ricettiva o di Regione limitrofa.

Che cosa NON è assicurato

È esclusa la responsabilità che deriva da:

- **organizzazione di iniziative esterne all'ubicazione diverse da quelle menzionate sopra.**
- **circolazione di veicoli o imbarcazioni a motore o aeromobili;**
- **esercizio della caccia;**
- **pratica di sport subacquei, motonautici, di arrampicata, accesso a ghiacciai e percorsi ferrati nonché di volo;**
- **custodia di "Preziosi", "Valori" e carte di credito.**

Ci sono limiti di copertura

Per i Danni corporali la garanzia opera limitatamente ai casi di morte e lesioni gravi o gravissime (art. 583 del Codice Penale).

Per i Danni materiali la garanzia opera con la Franchigia e i limiti di Indennizzo previsti per i danni alle cose dei Clienti.

Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo di somme assicurate, Massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto.

---

1 *Anche ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis Codice civile.*
2 *Ai sensi dell'art. 583 del Codice penale.*
3 *Ai sensi dell'art. 583 del Codice penale.*
4 *Art. 13 comma 2 lett. a) del Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38.*
5 *D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 art. 47-bis.*
6 *Legge 12 giugno 1984, n. 222 art. 14.*
7 *Ai sensi del Decreto legislativo 81/2008 e del DPR 177/2011.*

CONDIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO - PROTEZIONE LEGALE

PREMESSA

In relazione alla normativa introdotta dal Decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, artt. 163 e 164, Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in via Enrico Fermi 9/B – Verona – PEC dasdifesalegale@pec.das.it – Numero verde da chiamare **800 221 133** (dall'estero +**39 02 8295 1122**) - Mail: sinistri@das.it, in seguito per brevità denominata DAS.
A quest'ultima devono essere inviate tutte le denunce, i documenti e ogni altro elemento relativi a tali Sinistri.

Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Spese assicurate

Generali Italia assume a proprio carico in luogo dell'Assicurato, fino a concorrenza delle somme assicurate indicate nella Scheda Riepilogativa per la presente sezione, l'onere delle spese conseguenti al verificarsi di un Sinistro nell'ambito dell'attività dichiarata che ha dato luogo alle vertenze di cui all'art. 1.2 "Vertenze assicurate".
Le spese oggetto di copertura sono esclusivamente:

a) di assistenza in sede stragiudiziale;
b) per l'intervento di un legale incaricato alla gestione della vertenza; nel caso il fatto dannoso si sia verificato e, in caso di giudizio, sia processualmente trattato in uno degli Stati esteri rientranti in garanzia (art. 3.1) l'Assicurato potrà avvalersi dell'ausilio di due legali, di cui uno patrocinante in Italia e uno dinanzi all'Autorità Giudiziaria estera competente;
c) per l'intervento di un legale domiciliatario nella gestione della vertenza.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera con il limite di 3.000,00 euro per vertenza;

d) per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
e) di giustizia;
f) liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza, con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
g) conseguenti ad una transazione autorizzata da DAS, comprese le spese della controparte, sempre che siano state autorizzate da DAS;
h) di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
i) di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
j) per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
k) degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
l) attinenti l'esecuzione forzata.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera con il limite dei primi due tentativi;

m) per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
n) per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno degli Stati esteri rientranti in garanzia (art. 4.1), Generali Italia paga:

- le spese per l'assistenza di un interprete;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento.

Vertenza Stragiudiziale

Qualsiasi richiesta di risarcimento e/o di pagamento formulata da una Parte nei confronti di un'altra prima dell'inizio di una causa davanti al giudice.

Art. 1.2 Vertenze assicurate

La garanzia è operante esclusivamente per:

a) vertenze relative a danni che l'Assicurato sostiene di aver subito a causa di altrui Fatto illecito extracontrattuale;
b) vertenze relative a danni che terzi sostengano di aver subito a causa del Fatto illecito extracontrattuale dell'Assicurato (secondo le modalità definite all'art. 6.2 in caso di coesistenza di garanzia Responsabilità Civile);
c) procedimenti aventi ad oggetto imputazioni per delitto colposo o contravvenzione a carico dell'Assicurato;
d) procedimenti aventi ad oggetto imputazioni per delitto doloso o preterintenzionale il cui giudizio si conclude con sentenza passata in giudicato di assoluzione o proscioglimento o nei casi di derubricazione del reato da doloso a colposo o archiviazione per infondatezza della notizia di reato, **ferma restando l'esclusione per tutti i casi di Estinzione del reato;**
e) opposizioni e/o impugnazioni avverso i provvedimenti amministrativi e le sanzioni pecuniarie per violazioni e/o inosservanze dei seguenti decreti:
   - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni - limitatamente ai delitti di cui all'art. 25-septies (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) del D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche);
   - Decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni;
   - Decreto legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy) e Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679) e Decreto legislativo 101/2018 in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integrazioni e modificazioni;
   - Decreto legislativo n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare e norme analoghe;
   - Decreto legislativo n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni
f) controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà e altri diritti reali, riguardanti gli immobili ove viene svolta l'attività. Sono comprese le controversie in merito a lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, fatti eseguire negli immobili assicurati e i lavori inerenti a ristrutturazioni, anche fiscalmente agevolate, e installazione di impianti fotovoltaici;
g) controversie individuali di lavoro con soggetti identificati nel Libro Unico del Lavoro;
h) vertenze relative a pretesi inadempimenti contrattuali della controparte dell'Assicurato in relazione a forniture al Contraente di beni o di servizi inerenti all'attività dichiarata, comprese le vertenze con le Agenzie di viaggi e Tour Operator in relazione alla sola fornitura di servizi al Contraente; sono altresì comprese in garanzia le spese relative agli arbitrati cui si ricorra per dirimere le vertenze contrattuali di cui alla presente lett. h), sempre che il ricorso all'arbitrato sia previsto nel contratto stipulato con il fornitore.
   Ci sono limiti di copertura
   Per i casi di ricorso all'arbitrato la garanzia non opera se lo stesso è stato concordato in data successiva alla stipula del contratto di fornitura;
i) vertenze relative ai Danni materiali e corporali cagionati a terzi dall'Assicurato in conseguenza di inquinamento causato da rottura improvvisa di impianti e condutture.
   Ci sono limiti di copertura
   La garanzia non opera per i procedimenti amministrativi e penali.
   La garanzia opera con applicazione di uno Scoperto pari al 10% del valore del danno con un minimo di euro 1.000,00 per ogni Sinistro;
j) vertenze promosse nei confronti del Contraente da dipendenti di imprese appaltatrici e subappaltatrici che svolgono per conto del Contraente lavori presso l'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa e solo se sussiste regolarità contributiva.

Le sopra citate vertenze di cui alle lettere da c) a j) operano anche se originate da Incidente Cyber.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera se il valore economico oggetto della controversia o del procedimento o della sanzione amministrativa è pari o superiore a 500,00 euro. Per le vertenze relative a pretesi inadempimenti contrattuali di cui alla lett. h) tale valore si intende elevato a 1.000,00 euro.

Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

ILa garanzia Protezione Legale non opera, senza alcuna possibilità di deroga, per le vertenze e i procedimenti che hanno per oggetto derivano da:
L'assicurazione non è operante per le vertenze ed i procedimenti aventi ad oggetto ovvero derivanti da:

a) diritto tributario e fiscale;

b) contraffazioni di marchio, diritto di brevetto, d'autore o di esclusiva, concorrenza sleale;

c) rapporti fra soci e/o amministratori nonché operazioni di trasformazione o fusione societaria;

d) rapporti con istituti o enti di assistenza e previdenza e con Società di assicurazione;

e) svolgimento di ogni attività medico – infermieristica;

f) sabotaggio, tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, scioperi, serrate, atti di vandalismo, risse alle quali l'Assicurato ha preso parte;

g) diritto di famiglia, successioni e donazioni;

h) rapporti tra lavoratori e agenzie di somministrazione e/o intermediazione di lavoro, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale;

i) derivante da Atto Cyber;

j) beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività indicata in polizza.

Generali Italia infine non assume a proprio carico:

- **il pagamento di multe o ammende**
- **gli oneri fiscali che si presentano nel corso o alla fine della vertenza,** fatta eccezione per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati quando l'Assicurato non può portarla in detrazione e per il pagamento del contributo unificato.

Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

La garanzia non opera, salvo espressa deroga prevista nell'ambito della Garanzia base o delle Garanzie opzionali attivate, **per vertenze e procedimenti che hanno a oggetto o derivano da:**

a) **imputazioni per fatto doloso o preterintenzionale dell'Assicurato**, a meno di assoluzione o proscioglimento con sentenza inappellabile; derubricazione del reato da doloso a colposo o archiviazione per infondatezza della notizia di reato;

b) materia contrattuale e recupero di crediti;

c) detenzione o impiego di sostanze radioattive, contaminazione, inquinamento;

d) diritto amministrativo;

e) rapporti tra due o più soggetti assicurati con il presente contratto;

f) pretese e vertenze di lavoro;

g) procedure arbitrali;

h) circolazione di veicoli a motore o navigazione e giacenza in acqua di imbarcazioni;

i) circolazione di biciclette e monopattini, anche elettrici, e altri dispositivi per la micro-mobilità elettrica come definiti dal decreto ministeriale n°229/2019 e successive modifiche, se:

- **la guida avviene in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 del Codice della strada), o se sono state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all'art. 189 del Codice della strada (fuga e/o omissione di soccorso); in tali casi la garanzia è sospesa e condizionata alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Se si verifica tale ipotesi, Generali Italia rimborsa all'Assicurato le spese legali garantite in polizza. Sono esclusi i casi di Estinzione del reato per qualsiasi altra causa;**
- **se il mezzo viene usato in difformità dalla destinazione d'uso; tale esclusione opera solo per il conducente del mezzo;**

j) controversie relative a richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi:

- **in caso di dolo dell'Assicurato;**
- **se il Sinistro rientra nei casi di Scoperto o Franchigia della Garanzia Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro;**

k) Incidente Cyber.

Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Validità territoriale

La garanzia vale per i Sinistri che si siano verificati e le cui vertenze sono processualmente trattate:
- in tutti gli Stati d'Europa, nell'ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Norvegia, Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nell'ipotesi di vertenze di natura contrattuale;
- in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nei casi previsti dall'art. 1.2 lett.e) Vertenze contrattuali con i Clienti.

Quando e come devo pagare?

In base alla copertura, per la presente sezione sono previste le seguenti opzioni per il calcolo del Premio.

Art. 5.1 Calcolo del premio

Il premio relativo alla Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro è calcolato in base a elementi di rischio che non possono variare. Il Contraente dichiara per ciascuna ubicazione il numero di posti letto previsto per il periodo di durata della Garanzia stessa. Detto numero viene considerato quale limite massimo ed è uno degli elementi presi a base per il calcolo del premio annuo relativo alle Garanzie. Se indicato anche il numero di piazzole, si considera che una piazzola sia equivalente a tre posti letto ai fini del calcolo del numero di posti letto e del premio.

Che obblighi ho

Se nel corso della durata del contratto il numero di posti letto, totale di tutte le ubicazioni, eccede quello che risulta dalla Scheda Riepilogativa, l'Assicurato è tenuto a darne comunicazione a Generali Italia in base all'art. 6 "Dichiarazioni del Contraente/Assicurato – Variazioni del rischio – Codici struttura ricettiva" delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione ATTIVA Turismo contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO. Se l'Assicurato omette, non intenzionalmente, di segnalare questa variazione in aumento Generali Italia rinuncia all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice civile solo se la variazione risulta non superiore al 10 %. Se il numero di posti letto, totale di tutte le ubicazioni, che risulta dalla Scheda Riepilogativa è inferiore a 20 unità, il limite di tolleranza viene comunque conteggiato a partire da 20 unità.
Rimane fermo l'obbligo del Contraente di dare comunicazione a Generali Italia a termini dell'art. 6 "Dichiarazioni del Contraente/Assicurato – Variazioni del rischio – Codici struttura ricettiva" delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione ATTIVA Turismo contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO della variazione di ogni altro elemento dichiarato e che risulta dalla Scheda Riepilogativa nei Dettagli di ciascuna struttura ricettiva.

Come si determina il numero di posti letto in presenza di Piazzole?

Esempio
- Un campeggio ha:
- - Posti letto: 50
- - Piazzole: 100
- Determinazione del Numero di Posti Letto: 50 + 100x3 = 350

Cosa succede in caso di variazione del numero di posti letto totale?

Esempio 1
- Numero di Posti Letto totale dichiarato: 350
- Limite di tolleranza 10%: 35
- Numero di Posti Letto totale effettivo: 360

La garanzia è operante.

Esempio 2
- Numero di Posti Letto totale dichiarato: 350
- Limite di tolleranza 10%: 35
- Numero di Posti Letto totale effettivo: 400

La garanzia è operante ma il pagamento dovuto è ridotto in proporzione al rapporto tra il premio calcolato in funzione di un Numero di Posti Letto pari a 350 e il premio calcolato in funzione di un Numero di Posti Letto pari a 400:
- Premio per Numero di Posti Letto pari a 350: euro 1.000
- Premio per Numero di Posti Letto pari a 400: euro 1.100
- Rapporto tra i premi versati e dovuti pari a 10/11 (euro 1.000 / euro 1.100)
- Pagamento dovuto ridotto di 1/11.

Art. 5.1 Calcolo del premio regolabile

Il premio relativo alla Garanzia Protezione Legale è calcolato in base a **elementi di rischio che possono variare**. Si intende anticipato in via provvisoria a norma dell'articolo 11 *Pagamento del premio e decorrenza della garanzia - Mezzi di pagamento del premio* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione ATTIVA Turismo contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO sulla base:
- **del tasso di regolazione,**
- **dell'importo preventivo annuo dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni,**

esposti nella Scheda Riepilogativa in relazione alla presente Garanzia.
Il Premio, al netto dell'imposta, viene quindi regolato alla fine di ogni annualità assicurativa (o della minor durata del contratto), secondo l'importo consuntivo dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni relativo allo stesso periodo in base a quanto stabilito dall'art. 1.3 "Regolazione del premio" delle Norme Comuni di questo Modulo. Il premio minimo che il Contraente deve pagare è quello stabilito nella Scheda Riepilogativa.

Che obblighi ho

Rimane fermo l'obbligo del Contraente di comunicare a Generali Italia a termini dell'articolo 6 *Dichiarazioni del Contraente/Assicurato – Variazioni del rischio – Codici struttura ricettiva* delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione ATTIVA Turismo contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO della variazione di ogni altro elemento dichiarato e che risulta dalla Scheda Riepilogativa nei Dettagli di ciascuna struttura ricettiva.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 6.1 Operatività della Garanzia

La garanzia opera per le vertenze determinate da Sinistri che si verificano **nel periodo di validità della garanzia** e precisamente:

a) **trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione, nei casi di inadempimento contrattuale;**

b) dalle ore 24 del **giorno** di decorrenza dell'Assicurazione negli altri casi;

se l'Assicurato è venuto a conoscenza di dette vertenze entro sei mesi dalla cessazione del presente contratto.
- in sede penale: con il momento in cui, nella denuncia, si assume aver avuto inizio il compimento del reato;
- in sede civile: con il momento in cui la parte attrice sostiene aver avuto inizio il Fatto illecito o l'inadempimento;
- in sede amministrativa: con il momento in cui, nell'atto di accertamento, si assume aver avuto inizio il Fatto illecito.

Se il fatto si protrae attraverso più atti successivi, lo stesso si considera avvenuto nel momento in cui si suppone essere stato posto in essere il primo comportamento dal quale ha tratto origine la vertenza.
Relativamente all'art. 1.2 "Vertenze assicurate", lett. g), e nei soli casi di interruzione del rapporto di lavoro, la data del Sinistro si identifica con il giorno di cessazione del rapporto di lavoro stesso.
Le vertenze promosse da o contro più persone e che hanno a oggetto lo stesso fatto o domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti originate da un unico Sinistro.
In relazione al Termine di aspettativa di cui alla lett. a), se il presente contratto ne sostituisce un altro con copertura

analoga a quella di cui alla presente sezione senza interruzione, detto termine opera:

- dal giorno in cui ha avuto effetto la polizza sostituita per prestazioni e somme assicurate da quest'ultima previsti,
- dal giorno in cui ha effetto il presente contratto per le diverse prestazioni o le maggiori somme previste dalla presente sezione.

In caso di sostituzione senza interruzione di polizza contratta con Generali Italia per il medesimo rischio e con analoga garanzia disciplinata con lo stesso regime di validità temporale, la garanzia opera alle condizioni normative della Polizza emessa in sostituzione di quella precedente ed entro i limiti di Indennizzo della polizza sostituita, per le vertenze di cui l'Assicurato viene a conoscenza durante il periodo di efficacia della polizza emessa in sostituzione di quella precedente, anche se originate da fatti verificatisi durante il periodo di efficacia della polizza sostituita.
In caso di modifica dei limiti di indennizzo della garanzia in corso di contratto, per le vertenze originate da fatti accaduti prima della modifica stessa, continuano ad applicarsi i limiti preesistenti alla variazione.
In qualsiasi caso di messa in liquidazione dell'azienda o di cessazione dell'attività dichiarata l'efficacia della garanzia viene meno automaticamente dalla data di messa in liquidazione o di cessazione.
Nel caso di messa in liquidazione volontaria, Generali Italia resta impegnata a proseguire le azioni in corso al momento della messa in liquidazione dell'azienda, fermo quanto sopra previsto.
Se l'azienda è sottoposta alle procedure concorsuali o di amministrazione controllata di cui al R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (Fallimento) o se il titolare o il legale rappresentante della stessa è oggetto di provvedimenti di interdizione o inabilitazione, Generali Italia, fermo quanto disposto al primo comma, non è impegnata per i Sinistri non ancora denunciati né per la prosecuzione delle azioni in corso al momento dell'adozione del provvedimento.
In ogni caso al Premio della presente sezione si applica il disposto dell'art. 1896 del Codice civile.

Art. 6.2 Coesistenza di assicurazione responsabilità civile

Se è attiva la Garanzia Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro o altro contratto di assicurazione di Responsabilità Civile in regola con il pagamento dei premi e che offre copertura ai medesimi fatti di cui alla presente Garanzia, quest'ultima opera a integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dalla copertura di Responsabilità Civile per spese di resistenza e soccombenza. In tali casi la presente Garanzia ha effetto solo se è cessato l'interesse dell'assicuratore di Responsabilità Civile alla gestione della vertenza e sono stati da questi adempiuti gli obblighi di cui all'art.1917, 3° comma del Codice civile.
La Garanzia opera a primo rischio in tutti gli altri casi.

J Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali

Art. 7.1 Garanzie opzionali

Vertenze contrattuali con Clienti solo fase stragiudiziale - Recupero crediti

La garanzia è estesa alle vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato in relazione all'attività d'impresa, compresa l'attività legale volta al recupero dei relativi crediti.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera per la sola fase stragiudiziale, entro il limite di tre denunce per ciascun anno assicurativo, ed avvalendosi esclusivamente di DAS o di professionisti da quest'ultima incaricati.
Se nei confronti del cliente-debitore dell'Assicurato risultano situazioni economiche pregiudizievoli (elevazione di assegni e/o cambiali in protesto, pignoramenti o iscrizioni di ipoteche giudiziali) o verifiche di carenza beni o risulta pendente una richiesta di fallimento o altra procedura concorsuale, attestate da visure o da informazioni commerciali acquisite da DAS, la garanzia è limitata alla sola fase stragiudiziale della vertenza, con esclusione quindi della successiva fase giudiziale (atto di citazione, emissione di decreto ingiuntivo) ed esecutiva (precetto, pignoramento, ecc.), fatte salve la stesura e deposito della domanda di ammissione del credito in caso di procedura concorsuale già avviata.

Vertenze contrattuali con Clienti con fase giudiziale - Recupero crediti

La garanzia è estesa alle vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato in relazione all'attività d'impresa, compresa l'attività legale volta al recupero dei relativi crediti.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera con i seguenti limiti:

a) **per la fase stragiudiziale, entro il limite di denunce per annualità assicurativa indicato nella Scheda Riepilogativa solo tramite DAS o professionisti da quest'ultima incaricati.**

b) per la fase giudiziale, entro il limite di denunce per annualità assicurativa indicato nella Scheda Riepilogativa e se successiva a una fase stragiudiziale svolta a termini della precedente lett. a). Per fase giudiziale si intende anche l'arbitrato, solo se il ricorso all'arbitrato è previsto nel contratto stipulato con il Cliente. Resta quindi ferma l'esclusione della copertura per i casi di ricorso all'arbitrato concordato in data successiva alla stipula del contratto stesso.

Se nei confronti del cliente-debitore dell'Assicurato risultano:

- **situazioni economiche pregiudizievoli (elevazione di assegni o cambiali in protesto, pignoramenti o iscrizioni di ipoteche giudiziali)**
- **verifiche di carenza beni**
- **pendente una richiesta di fallimento o altra procedura concorsuale,**

attestate da visure o da informazioni commerciali acquisite da DAS, la garanzia è limitata alla sola fase stragiudiziale della vertenza, con esclusione quindi della successiva fase giudiziale (atto di citazione, emissione di decreto ingiuntivo) ed esecutiva (precetto, pignoramento, eccetera), fatte salve la stesura e deposito della domanda di ammissione del credito in caso di procedura concorsuale già avviata.

Vertenze dei Clienti su mezzi a noleggio non a motore

La presente Garanzia opzionale riguarda la tutela dei diritti dei Clienti che alloggiano in relazione alla guida di: biciclette e monopattini, anche elettrici, e altri dispositivi per la micro-mobilità elettrica come definiti dal decreto ministeriale n°229/2019 e successive modifiche - della struttura ricettiva e ceduti a noleggio ai clienti stessi.
La garanzia opera quando i Clienti che alloggiano:

a) sono sottoposti a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, inclusi i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali introdotte con la Legge 41/2016 (artt. 589 bis/590 bis del Codice penale). La garanzia opera subito anche in caso di imputazione per guida in stato di ebbrezza (artt. 186 -186 bis del Codice della strada) con accertamento di un tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l.
In caso di imputazione per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 del Codice della strada), o se sono state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza degli obblighi di cui all'art. 189 del Codice della strada (fuga e/o omissione di soccorso), la garanzia è sospesa e condizionata alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tale ipotesi, Generali Italia rimborsa le spese legali garantite. Sono esclusi i casi di Estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
b) subiscono danni extracontrattuali dovuti a Fatto illecito di terzi;
c) devono presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi;
d) devono presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida, irrogate in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente stradale e connesso allo stesso;
e) devono presentare opposizione ad una sanzione amministrativa pecuniaria davanti all'Autorità competente, solo in conseguenza diretta di un incidente stradale.

Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo di somme assicurate, Massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto.

CONDIZIONI SPECIFICHE - NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DEL PATRIMONIO

Che obblighi ho?

Art. 1.1 Verifiche e controlli

Generali Italia ha diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli sugli elementi utilizzati per il conteggio del premio e **il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e ad esibire le documentazioni necessarie**, quali il libro unico del lavoro, il bilancio approvato e il registro delle fatture e dei corrispettivi.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 2.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie

Le Garanzie Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro e Protezione Legale sono attivabili e disattivabili indipendentemente l'una dall'altra.

L'attivazione delle Garanzie Prevenzione e Assistenza può essere effettuata se è attivata la Garanzia Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro o la Garanzia Protezione Legale.

La disattivazione della Garanzia Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro e il mantenimento della Garanzia Protezione Legale, prima prestate congiuntamente, **può comportare una variazione in aumento del Premio della Garanzia Protezione Legale a seguito della perdita dello sconto previsto per l'attivazione congiunta di entrambe le garanzie.**

Come posso disdire le Garanzie?

Art. 3.1 Disdetta e proroga delle Garanzie attivate

Se non è diversamente indicato in Polizza, **alla scadenza, la durata delle Garanzie attivate è prorogata per un anno e così successivamente**.

In tal caso, il Contraente o Generali Italia possono impedire la tacita proroga comunicando la disdetta all'altra parte nei termini e con le modalità indicate nelle Condizioni Generali del contratto di assicurazione ATTIVA Turismo contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO, **nel rispetto dei vincoli di interdipendenza tra le Garanzie**.

Quando e come devo pagare?

Art. 4.1 Regolazione del premio

Il Premio relativo alle Garanzie di cui al presente Modulo si intende anticipato in via provvisoria a norma dell'art. 11 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia - Mezzi di pagamento del premio delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione ATTIVA Turismo contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO e dell'art. 5.1 "Conteggio del premio regolabile" delle Condizioni Specifiche di Garanzia e viene regolato alla fine di ogni annualità assicurativa (o della minor durata della Garanzia) come segue.

Entro 60 giorni dalla fine di ogni annualità assicurativa o della minor durata della Garanzia, il Contraente deve comunicare all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza o a Generali Italia i dati necessari per il conteggio del premio di regolazione e cioè l'importo relativo alla voce "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" desumibile, direttamente o indirettamente, dall'ultimo bilancio approvato dal Contraente alla scadenza del periodo di regolazione o successivamente fino alla data della comunicazione dei dati.
La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore di Generali Italia.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 30 giorni dal ricevimento da parte del Contraente della relativa comunicazione di Generali Italia. Trascorso tale termine, se il Contraente non ha effettuato il pagamento la Garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno di pagamento o comunque del pagamento della successiva rata anticipata provvisoria.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti, Generali Italia provvederà a comunicargli un ulteriore termine non inferiore a 45 giorni, trascorso il quale, se il Contraente non avrà inviato i dati previsti dalla polizza, la Garanzia resterà sospesa dalle ore 24 del giorno di scadenza del predetto ulteriore termine, fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente avrà adempiuto ai suoi obblighi, o comunque fino al pagamento della successiva rata anticipata provvisoria, salvo il diritto per Generali Italia di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Generali Italia, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Se, all'atto della regolazione annuale, il consuntivo di almeno uno degli elementi variabili di rischio supera del 50% quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, questo ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

Le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, ai sensi del presente articolo, devono essere fatte per posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata e devono essere inviate all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza o a Generali Italia, presso la propria sede legale.

Disattivazione del Modulo Patrimonio
In caso di premio regolabile la disattivazione dell'intero Modulo Patrimonio può avvenire unicamente con la sostituzione della polizza.

Riduzione dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni
In caso di riduzione dell'importo preventivo annuo dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni al di sotto di euro 1.500.000,00 il calcolo del nuovo premio può avvenire unicamente con la sostituzione della polizza.

Come funziona il calcolo del premio di regolazione?

Esempio
- Importo preventivo dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro 3.000.000
- Tasso di regolazione: 0,1%
- Anticipo di premio: euro 3.000 (3.000.000x0,1%)
- Importo consuntivo dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro 3.500.000
- Premio a consuntivo: euro 3.500 (3.500.000x0,1%)
- Importo premio di regolazione (Premio a consuntivo – Anticipo di premio): euro 500 (3.500 – 3.000)

La Garanzia è operativa se:
- l'importo consuntivo dei Ricavi delle vendite e delle prestazione è comunicato entro il termine di 60 giorni dopo la scadenza dell'annualità o entro l'ulteriore maggior termine comunicato da Generali Italia;
- il premio di regolazione è pagato entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dello stesso da parte di Generali Italia.

La Garanzia resta sospesa se:
- l'importo consuntivo dei Ricavi delle vendite e delle prestazione è comunicato oltre lo specifico termine comunicato da Generali Italia successivamente alla scadenza dell'annualità e del primo termine di 60 giorni;
- il pagamento del premio di regolazione avviene oltre il termine di 30 giorni.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO

Come posso disdire le Garanzie?

Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro

A seguito della denuncia di qualunque Sinistro, effettuata a termini di Polizza nell'ambito della durata del contratto, Generali Italia può recedere da una o più Garanzie:

- **dandone preavviso all'altra parte nelle forme previste dall'Art. 8 "Comunicazione tra le Parti" delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione ATTIVA Turismo contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO;**

- **entro il 60° giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell'Indennizzo.**

Il recesso ha effetto dopo 30 giorni da quello di ricevimento della relativa comunicazione.

Entro il 15° giorno successivo alla data di effetto del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

Il pagamento o la riscossione dei Premi scaduti dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto delle Parti non possono essere interpretati come rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.

Non è prevista la possibilità del Contraente di recedere per Sinistro dalle Garanzie del presente Modulo, ferma la facoltà di recedere dall'intero contratto in caso di esercizio, da parte di Generali Italia, della facoltà di recesso per Sinistro per una o più Garanzie prevista all'articolo Recesso in caso di sinistro delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione ATTIVA Turismo contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO IN ACCORDO - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro

- Per la Garanzia Responsabilità Civile verso terzi, **la denuncia deve essere fatta in forma scritta e contenere:**
  - numero della Polizza e nome dell'Agenzia che gestisce il contratto;
  - descrizione precisa del fatto, di data, luogo, cause e conseguenze del fatto stesso;
  - generalità e indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

  Alla denuncia devono poi fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro.
- Per la Garanzia Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro, **il Contraente o l'Assicurato deve:**
  - **fare denuncia a Generali Italia solo degli infortuni oggetto di constatazione da parte di una pubblica autorità (ASL, Ispettorato del lavoro, Forze dell'ordine). Tale denuncia deve essere fatta entro 3 giorni da quello in cui l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta e deve essere corredata da copia dell'analoga denuncia fatta all'INAIL;**
  - **se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale, darne avviso a Generali Italia appena ne ha notizia;**
  - **dare comunicazione di qualunque domanda o azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto a Generali Italia e all'Istituto assicuratore infortuni per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 10 ed 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguarda la vertenza.**

  Generali Italia ha diritto di avere in visione i documenti che riguardano sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato in relazione all'assicurazione stessa, che ha dato luogo alla richiesta di accertamento della responsabilità civile.

L'Assicurato deve:

- **far pervenire tempestivamente a Generali Italia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario; in caso di inadempimento si applica quanto previsto dal Codice civile[10];**
- **fornire a Generali Italia tutti gli atti e i documenti che occorrono, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.**

Il Contraente o l'Assicurato deve, inoltre, dare tempestiva comunicazione a Generali Italia di qualunque domanda od azione proposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 1.2 Obblighi in caso di sinistro
In caso di Sinistro il Contraente/l'Assicurato deve:
- **comunicare tempestivamente richieste o azioni avanzate da un terzo danneggiato o dagli aventi diritto;**
- **mettere a disposizione di Generali Italia o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili e necessari in suo possesso o, se non immediatamente disponibili, ragionevolmente acquisibili per agevolare le indagini e le verifiche del danno;**
- **astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, senza essersi prima consultato con Generali Italia o con i legali e tecnici incaricati;**
- **trasmettere tempestivamente a Generali Italia ogni atto giudiziario notificato a lui o a un componente del suo Nucleo familiare;**
- **collaborare con Generali Italia per consentire la corretta e puntuale gestione della vertenza;**
- **trasmettere a Generali Italia la documentazione in suo possesso o, se non è immediatamente disponibile, ragionevolmente da lui acquisibile;**
- **comparire in giudizio a semplice richiesta di Generali Italia, se la procedura giudiziale lo prevede o se la sua comparizione in giudizio è ragionevolmente ritenuta utile e necessaria da Generali Italia per la difesa.**

Se il Contraente/l'Assicurato non adempie a questi obblighi, Generali Italia può non assumerne la difesa.

Art. 1.3 Gestione della vertenza di danno e spese legali
Fino a quando ne ha interesse, Generali Italia gestisce a nome dell'Assicurato le vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, sia civile che penale; designa, se occorre, legali e tecnici e si avvale di tutti i diritti e le azioni che spettano all'Assicurato stesso. **A tal fine, l'Assicurato è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti in caso di Sinistro di cui all'articolo *Obblighi in caso di sinistro*. Generali Italia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato in violazione di tali obblighi o comunque non necessarie.**
Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato **entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza** per il danno al quale si riferisce la domanda. **Se la somma dovuta al danneggiato supera il Massimale, le spese sono ripartite tra Generali Italia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.**
Che cosa NON è assicurato
Generali Italia non risponde di multe, ammende e spese di giustizia penale.

Art. 1.4 Pagamento del sinistro
Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto alla prestazione assicurativa e per la sua quantificazione secondo le presenti Condizioni di assicurazione, Generali Italia procede:
- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui il risarcimento non può essere pagato.

Il pagamento è effettuato **entro trenta (30) giorni** dall'accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato o dal terzo danneggiato.
Se è stato aperto un **procedimento giudiziario** a carico del Contraente o dell'Assicurato relativamente al Sinistro, Generali Italia può **posticipare il pagamento fino alla conclusione del procedimento stesso**.
General Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Art. 1.5Limiti di indennizzo - Pluralità di assicurati

Le garanzie operano fino a concorrenza dei massimali indicati nella Scheda Riepilogativa in relazione alla sezione Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, oltre alle spese di assistenza legale, nei limiti di cui al all' articolo *Gestione della vertenza di danno e spese legali*.

Sono salvi i differenti limiti di indennizzo previsti da specifiche disposizioni contrattuali.

Se la garanzia prevede l'applicazione di una Franchigia o di uno Scoperto i relativi importi vengono detratti dall'ammontare del danno, fermo il limite di indennizzo pattuito.

Il "Massimale per Sinistro" rappresenta il limite massimo di risarcimento per ciascun Sinistro.

Nell'ambito di esso:
- il "Massimale per persona" rappresenta (nell'ambito della garanzia Responsabilità Civile verso terzi) il limite massimo di risarcimento per tutti i danni relativi a ciascuna persona che sia deceduta o abbia subito lesioni corporali;

- il “Massimale per prestatore di lavoro” rappresenta (nell’ambito della garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro) il limite massimo di risarcimento per tutti i danni relativi a ciascun prestatore di lavoro che è deceduto o ha subito lesioni corporali;
- il “Massimale per danni a cose” rappresenta il limite massimo di risarcimento per i danni a cose relativi a tutte le persone o prestatori di lavoro danneggiati.

Detti massimali restano, a ogni effetto, unici, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Se i soggetti assicurati diversi dal Contraente usufruiscono di altre polizze di responsabilità civile che comprendono il rischio oggetto del contratto, quest'ultimo - sempre nei limiti convenuti - opera in eccedenza alle garanzie previste dalle suddette polizze.

Come operano i massimali per sinistro, per persona, per danni a cose?

La garanzia per esempio prevede:
- un massimale per sinistro di euro 1.000.000
- un massimale per persona (e/o prestatore di lavoro) di euro 500.000
- un massimale per danni a cose di euro 150.000

A fronte di un sinistro con:
- Danni corporali a due persone (A e B) valutati rispettivamente euro 600.000 e euro 300.000
- Danni materiali a più persone valutati cumulativamente euro 200.000

vengono pagati:
- euro 500.000 al soggetto A che ha subito danni per euro 600.000
- euro 300.000 al soggetto B che ha subito danni per euro 300.000
- euro 150.000 complessivi a vari soggetti che hanno subito danni materiali per euro 200.000.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO IN ACCORDO - IN ACCORDO - PROTEZIONE LEGALE

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?

Art. 1.1 Denuncia della vertenza

La denuncia di Sinistro deve essere effettuata tempestivamente mediante una delle seguenti modalità:

1. DENUNCIA TELEFONICA al numero verde **800 221 133** (dall’estero +**39 02 8295 1122**), attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00. Un operatore raccoglie la segnalazione di quanto accaduto, indica informazioni e documenti necessari per l’attivazione della garanzia, fornisce tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del Sinistro e rilascia un numero identificativo della pratica.
2. 2. DENUNCIA SCRITTA: la comunicazione, contenente le informazioni e copia dei documenti necessari per l’attivazione della garanzia, deve essere inviata per posta elettronica a: sinistri@das.it.

Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell’Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro. In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, DAS non è responsabile di eventuali ritardi nella gestione del Sinistro.

L’Assicurato deve far pervenire subito a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso, comunque entro il termine utile per la difesa.

In caso di procedimento penale l’Assicurato deve denunciare il Sinistro quando ha inizio l’azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell’indagine penale.

Art. 1.2 Modalità di Gestione della vertenza

Prima dell’eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:
- ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l’ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - Decreto Legislativo 209/2005). **A tal fine l’Assicurato deve rilasciare, se richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;**
- per la risoluzione della controversia, DAS valuta l’opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie, come per esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;

- l'Assicurato può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.

DAS autorizza l'eventuale azione in giudizio:
- sempre, quando è necessaria la difesa dell'Assicurato in un procedimento penale o amministrativo;
- **se la composizione amichevole non riesce e/o le pretese dell'Assicurato presentano possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a DAS le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.**

Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:
- l'Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
- **se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale;**
- **l'Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
- se nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decide di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di dare incarico a un nuovo legale, **DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato**. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

DAS gestisce a tutti gli effetti un unico Sinistro:
- **in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;**
- **in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolti uno o più Assicurati;**
- **se l'evento che dà diritto alle prestazioni si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura.**

Art. 1.3 Obblighi dell'Assicurato

Per avere diritto alle prestazioni previste dalla Garanzia, l'Assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:

a) deve denunciare il Sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;

b) deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;

c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;

d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS;

e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna Transazione o accordo a definizione della controversia che preveda a carico di DAS spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantsce il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.

Art. 1.4 Termini di liquidazione

DAS liquida al beneficiario le spese in copertura, entro i limiti di indennizzo, entro 30 giorni dalla definizione dell'importo dovuto.

Art. 1.5 Esonero di responsabilità

Generali Italia e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.
Generali Italia e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che sono stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'Assicurato.

Art. 1.6 Arbitrato per conflitto di interesse o Disaccordo sulla gestione della vertenza

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l'Assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di procedura civile.

L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le Parti.

L'istanza di attivazione dell'Arbitrato nei confronti di DAS da parte dell'Assicurato deve essere effettuata per iscritto e inviata tramite:

- **Raccomandata indirizzata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona;**
- **Mail all'indirizzo PEC servizio.clienti@pec.das.it.**

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'Assicurato, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del Massimale previsto dalla Polizza.

Se l'Assicurato intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione (come previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010).

Art. 1.7 Recupero di somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale e interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, **mentre spetta a DAS quanto liquidato a favore dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze e onorari fino a concorrenza dell'indennizzo pagato.**

Art. 1.8 Limiti di indennizzo

La garanzia vale fino a concorrenza dei massimali indicati nella Scheda Riepilogativa per la presente Garanzia.

Il "Massimale per Sinistro" rappresenta il limite massimo di indennizzo per ciascun Sinistro.

Il "Massimale annualità assicurativa" rappresenta il massimo esborso di Generali Italia per più sinistri verificatisi in uno stesso anno assicurativo.

Se la garanzia prevede l'applicazione di una Franchigia o di uno Scoperto i relativi importi vengono detratti dall'ammontare del danno, fermo il limite di indennizzo pattuito.

Sono salvi i differenti limiti di indennizzo previsti da specifiche disposizioni contrattuali.